



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
**Comitato Regionale**  
**PIEMONTE VALLE D'AOSTA**  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



**COMUNICATO UFFICIALE N. 39**

**DATA PUBBLICAZIONE 6/11/2025**

**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

**Sommario**

|        |                                                                                                                                                |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | COMUNICAZIONI F.I.G.C.                                                                                                                         | 2  |
| 1.1.   | Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 148 del Settore Tecnico F.I.G.C.)                                   | 2  |
| 1.2.   | Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 151 del Settore Tecnico F.I.G.C.)                                   | 2  |
| 1.3.   | Corsi per l'abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D (dal comunicato ufficiale n. 159 del Settore Tecnico F.I.G.C.)                           | 2  |
| 2.     | LEGA NAZIONALE DILETTANTI                                                                                                                      | 2  |
| 2.1.   | Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 159 e 168 della L.N.D.)                                                     | 2  |
| 2.2.   | Nomina nuovo componente Delegazione Provinciale di Torino (dal comunicato ufficiale n. 163 della L.N.D.)                                       | 3  |
| 2.3.   | Nomine nuovi componenti Delegazione Provinciale di Vercelli e Delegazione Distrettuale di Ivrea (dal comunicato ufficiale n. 164 della L.N.D.) | 3  |
| 2.4.   | Segreteria L.N.D.                                                                                                                              | 5  |
| 2.4.1. | Iniziativa per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne                                                    | 5  |
| 2.4.2. | Dichiarazione Di Inattività                                                                                                                    | 5  |
| 2.4.3. | Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica                                                                     | 5  |
| 2.4.4. | Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e                              | 5  |
| 2.4.5. | Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) - Accolti                                                                         | 6  |
| 2.4.6. | Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti                                                                        | 6  |
| 3.     | SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO                                                                                                                   | 7  |
| 3.1.   | Segreteria S.G.S.                                                                                                                              | 7  |
| 3.1.1. | Convocazioni Centro Federale Territoriale - Novarello                                                                                          | 7  |
| 3.1.2. | Convocazione Selezione Territoriale Under 17 Femminile                                                                                         | 10 |
| 3.1.3. | Fair-Play – Green Card assegnate                                                                                                               | 12 |
| 3.1.4. | Corsi Informativi "Grassroots Livello E" per aspiranti "istruttori attività di base" - elenco ammessi                                          | 12 |
| 3.1.5. | Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Accolti                                    | 12 |
| 3.1.6. | Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - respinti                                   | 12 |
| 3.1.7. | Provvedimento di annullamento "carta assicurativa" della categoria primi calci / piccoli amici - accolte                                       | 13 |
| 3.1.8. | Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico – stagione sportiva 2025/2026                     | 13 |
| 3.1.9. | Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale                                                      | 14 |
| 3.2.   | Modifiche al programma gare                                                                                                                    | 14 |
| 3.2.1. | Variazioni disputa gare – L.N.D.                                                                                                               | 14 |
| 3.2.2. | Variazioni disputa gare – S.G.S.                                                                                                               | 14 |
| 3.2.3. | Variazioni dispute gare – L.N.D. – S.G.S.                                                                                                      | 15 |
| 3.2.4. | Recupero                                                                                                                                       | 15 |
| 4.     | RISULTATI                                                                                                                                      | 15 |
| 5.     | GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE                                                                                                                  | 23 |
| 6.     | CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE                                                                                               | 47 |
| 6.     | TRIBUNALE FEDERALE                                                                                                                             | 60 |
| 6.     | Tribunale Federale Nazionale                                                                                                                   | 62 |

## **1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.**

### **1.1. Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 148 del Settore Tecnico F.I.G.C.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 148 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C che si svolgerà a Santhià (VC) dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

### **1.2. Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 151 del Settore Tecnico F.I.G.C.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 151 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C che si svolgerà a Torino dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

### **1.3. Corsi per l'abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D (dal comunicato ufficiale n. 159 del Settore Tecnico F.I.G.C.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 159 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione ai Corsi per l'abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D che si svolgeranno a Torino dal 19/01/2026 al 18/04/2026 e dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

## **2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **2.1. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 159 e 168 della L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 186/AA al 187/AA e dal n. 190/AA al 197/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 159 e 168 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **2.2. Nomina nuovo componente Delegazione Provinciale di Torino (dal comunicato ufficiale n. 163 della L.N.D.)**

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2025;
- Preso atto delle comunicazioni distintamente pervenute dai Comitati Regionali Basilicata, Piemonte Valle d'Aosta, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

... omissis ...

- di approvare le proposte di nomina relative alle Delegazioni Provinciali di Belluno, Grosseto, Palermo, Perugia e Torino, di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2026, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

... omissis ...

### C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

#### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Nuovo Componente SINOPOLI EUGENIO

... omissis ...

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata delle Delegazioni Provinciali di Belluno, Grosseto, Palermo, Perugia, Potenza e Torino:

... omissis ...

#### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Delegato      | SPINA GIOVANNI    |
| Vice Delegato | CAPELLO DANIELE   |
| Componenti    | BOERO FRANCO      |
|               | CAPILLI GIULIO    |
|               | SINOPOLI EUGENIO  |
| Segretario    | BOCHICCHIO SIMONA |

## **2.3. Nomine nuovi componenti Delegazione Provinciale di Vercelli e Delegazione Distrettuale di Ivrea (dal comunicato ufficiale n. 164 della L.N.D.)**

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2025;
- Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte di nomina relative alla Delegazione Provinciale di Vercelli e alla Delegazione Distrettuale di Ivrea, di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2026, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Nuovo Componente                      MOLINATTO FRANCO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Nuovo Componente                      MADASCHI WALTER

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata della Delegazione Provinciale di Vercelli e della Delegazione Distrettuale di Ivrea:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| Delegato      | PULCINA PIERO     |                |
| Vice Delegato | MUSAZZO LAURA     |                |
| Componenti    | MASCARI ROSARIO   | SIRUFO ALFREDO |
|               | ZOLA PIERO ANGELO | FAMA' ROCCO    |
|               | MOLINATTO FRANCO  |                |
| Segretario    | BOBBA CLAUDIO     |                |

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Delegato      | DRAGO ROBERTO      |
| Vice Delegato | MILANO GIANFRANCO  |
| Componenti    | TURATI GIORGIO     |
|               | FASSINO GUIDO      |
|               | MADASCHI WALTER    |
| Segretario    | BARBAGALLO ROSARIO |

## **2.4. Segreteria L.N.D.**

### **2.4.1. INIZIATIVA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta ha aderito, su invito del Consiglio Regionale del Piemonte e del CONI Piemonte, alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorrerà il 25 Novembre 2025.

Si invitano tutte le Società a promuovere – in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate del 23, 24 e 25 Novembre 2025 - l'apposizione, tra gli atleti, di un segno rosso sul viso e di osservare un minuto di rumore all'inizio di ogni partita, quale gesto simbolico di sostegno a questa importante iniziativa.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **2.4.2. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ**

La sottonotata Società, non avendo ottemperato ai previsti adempimenti, ha inteso implicitamente di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

ASD ACADEMY PRO VERCELLI

codice 953831

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alla Società sopra indicata sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

### **2.4.3. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA**

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Società</b>          | <b>Data nasc.</b> | <b>Termine</b> | <b>Decorrenza</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LUCIANI FRANCESCO     | CASTELLAMONTE CALCIO A5 | 07/10/2010        | 12/10/2026     | 05/11/2025        |
| BOTTINO UMBERTO       | CASTELLAMONTE CALCIO A5 | 26/09/2010        | 14/10/2026     | 06/11/2025        |

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

### **2.4.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E**

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

| Matricola | Cognome e Nome     | Data nascita | Società                  | Decorrenza |
|-----------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 4488309   | AUDI ALEX          | 04/10/1992   | ASD FERILO CALCIO        | 31/10/2025 |
| 4670595   | BARBERA STEFANO    | 30/06/1989   | ASDSPARTAK SAN DAMIANO   | 30/10/2025 |
| 5840257   | BERARDO FABIO      | 29/06/2001   | SSD BUSCA 1920 ARL       | 05/11/2025 |
| 2175833   | DEMARIA ALESSANDRO | 20/11/2006   | ASD BULE'BELLINZAGO      | 06/11/2025 |
| 6903820   | LA SCALA GIORGIO   | 18/11/2005   | ASD ATLETICO RACCONIGI   | 05/11/2025 |
| 4066034   | MANCUSO STEFANO    | 24/05/1993   | FULGOR CHIAVAZZESE R.V.  | 06/11/2025 |
| 2333394   | MAZZUCCO LUCA EMAN | 16/05/2004   | ASD CITTA DI CASALE      | 05/11/2025 |
| 6677519   | NANIA ALESSIO      | 26/10/2002   | ASD PRO EUREKA           | 03/11/2025 |
| 5756403   | OLIVETO NICOLAS    | 11/01/2003   | ASD CITTA DI COSSATO     | 03/11/2025 |
| 4469902   | RIZZI DAVIDE       | 25/07/1989   | USD PIANEZZA             | 04/11/2025 |
| 2244056   | ROSSI ALAN         | 26/01/2002   | ASD ATLETICO RACCONIGI   | 04/11/2025 |
| 5895027   | RROTANI ANDREA     | 20/04/2001   | ASD VALLE VARAITA CALCIO | 05/11/2025 |

## **2.4.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

| Matricola | Cognome e Nome         | Data nascita | Società                |
|-----------|------------------------|--------------|------------------------|
| 2517595   | ALLEGRETTI SAMUELE     | 25/08/2006   | GSD VOLPIANO PIANESE   |
| 3308009   | ALVARO RICCARDO        | 03/03/2009   | GSD VOLPIANO PIANESE   |
| 2894549   | CAPO MATTEO            | 31/08/2008   | ASD SANTENA 2014       |
| 2639409   | CASAGRANDE DAVIDE      | 17/06/2005   | ASD SAN BENIGNO        |
| 4948244   | CHIORCAN VLAD IONEL    | 07/11/1995   | ACD LUCENTO            |
| 6965938   | COSTANZO FRANCESCO     | 28/11/2005   | ADP VIANNEY            |
| 2722897   | DE FRANCESCO ANGELO    | 06/03/2007   | ASD CHERASCHESE 1904   |
| 2866555   | DE ROSA ADRIAN ANTONIO | 25/04/2008   | USC PSG SSDARL         |
| 5014245   | GIBOGINI CRISTIAN      | 30/07/1999   | ASD VARALPOMBIESE 1925 |
| 2174034   | GROSJACQUES ENEA       | 03/03/2007   | ASD AYGREVILLE CALCIO  |
| 4015148   | HAYAT WALID            | 17/02/2005   | ASD ONNISPORT CLUB     |
| 2235941   | PASSAMANI SIMONE       | 13/03/2005   | ASD DRUENTINA          |
| 2361863   | RASTELLO MATTEO        | 25/03/2007   | POL. SCARNAFIGI        |

## **2.4.6. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

| Matricola      | Cognome e Nome                                                                                                                                       | Data nascita      | Società                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>2747683</b> | <b>CORBO DEVIS</b>                                                                                                                                   | <b>29/05/2007</b> | <b>ASD OLYMPIC COLLEGNO</b> |
| Motivazione:   | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento. |                   |                             |
| <b>6646722</b> | <b>ISUFI CALVIN</b>                                                                                                                                  | <b>21/08/2001</b> | <b>ASD MAPPANESE</b>        |
| Motivazione:   | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento. |                   |                             |
| <b>2598303</b> | <b>MESSINA CRISTIAN</b>                                                                                                                              | <b>10/09/2006</b> | <b>USD VIRTUS VERCELLI</b>  |
| Motivazione:   | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento. |                   |                             |

### **3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

#### **3.1. Segreteria S.G.S.**

##### **3.1.1. CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO**

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

**Lunedì 10 novembre 2025**

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14,15**

Orario allenamento: **14,45**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

**Ilaria Peirolo** [cft.piemontevalledaostasgs@figc.it](mailto:cft.piemontevalledaostasgs@figc.it) **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

#### **STAFF**

**Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO**

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore : Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Irene SEVERINO, Marco PARACCHINO, Marco GIOVINAZZO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

Psicologo : Alessia DISTROTTI

#### **CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E**

**CATEGORIA: U14 MASCHILE**

| COGNOME        | NOME            | DATA DI NASCITA | CLUB                                 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                |                 |                 |                                      |
| BALDERI        | EDOARDO         | 16/01/2012      | A.S.D.UNION NOVARA                   |
| BONACCORSO     | ANDREA          | 24/12/2012      | A.S.D. ACCADEMIA<br>BORGOMANERO 1961 |
| COTTA RAMUSINO | TOMMASO         | 16/04/2012      | S.S.D.<br>NOVAROMENTIN<br>S.R.L.     |
| DE LUCIA       | DIEGO           | 31/01/2012      | VERBANIA CALCIO                      |
| DI LORENZO     | NICOLO'         | 19/11/2012      | VERBANIA CALCIO                      |
| EHIOROBO       | DIVANE ESAMAGBE | 16/06/2012      | A.S.D.UNION NOVARA                   |
| FADIL          | JAKOPO          | 27/07/2012      | 1924 SUNO F.C.D.                     |
| FERRERO        | LORENZO         | 29/06/2012      | A.S.D. DIAVOLETTI<br>CALCIO VERCELLI |
| IORI           | NICCOLO MATTIA  | 12/02/2012      | BAVENO STRESA SSD                    |
| LAGRASTA       | MATTIA          | 16/03/2012      | U.S.D. JUVENTUS<br>DOMO              |
| LONGATO        | EDOARDO         | 24/10/2012      | A.S.D. ACCADEMIA<br>BORGOMANERO 1961 |
| MACERI         | ALESSANDRO      | 28/03/2012      | A.S.D. ACCADEMIA<br>DELTALENTO       |
| MARCHESANI     | FEDERICO        | 08/02/2012      | A.S.D. DIAVOLETTI<br>CALCIO VERCELLI |
| MBAYE          | ALIOUNE         | 25/06/2012      | BAVENO STRESA SSD                    |
| OMARINI        | TOMMASO         | 25/08/2012      | BAVENO STRESA SSD                    |
| PAPACCIO       | ALESSANDRO      | 04/11/2012      | A.S.D. SPARTA<br>NOVARA              |
| PRIFTI         | DAVIDE          | 24/10/2012      | BAVENO STRESA SSD                    |
| ROSSI          | LEONARDO        | 18/03/2012      | 1924 SUNO F.C.D.                     |
| SCHEDA         | RICCARDO        | 24/07/2012      | A.S.D. DIAVOLETTI<br>CALCIO VERCELLI |
| VERZINO        | MATTIA          | 31/08/2012      | A.S.D. DIAVOLETTI<br>CALCIO VERCELLI |

**CATEGORIA:**  
**U13 MASCHILE**

|          |         |            |                            |
|----------|---------|------------|----------------------------|
| ABBAZZIA | DAVIDE  | 26/05/2013 | A.S.D. SPARTA<br>NOVARA    |
| BECCHIA  | EDOARDO | 13/09/2013 | FULGOR<br>CHIAVAZZESE R.V. |

|            |            |            |                                      |
|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| CARON      | SEBASTIAN  | 31/07/2013 | A.S.D. ARONA CALCIO                  |
| COSCIA     | EDOARDO    | 14/04/2013 | 1924 SUNO F.C.D.                     |
| DALLAN     | ALEX JAMES | 18/09/2013 | A.C.D. BRIGA                         |
| DE BELLIS  | DIEGO      | 19/07/2013 | ASD SPORTIVA<br>CALTIGNAGA           |
| DRIDI      | YOUSSEF    | 01/11/2013 | A.S.D. SPARTA<br>NOVARA              |
| ERBETTA    | EDOARDO    | 25/10/2013 | A.S.D. ACCADEMIA<br>BORGOMANERO 1961 |
| FANCHIOTTI | DIEGO      | 21/11/2013 | 1924 SUNO F.C.D.                     |
| FRA        | DANIELE    | 29/05/2013 | S.S.D.<br>NOVAROMENTIN<br>S.R.L.     |
| GALLINA    | PIETRO     | 01/07/2013 | A.S.D. OMEGNA<br>CALCIO 1906         |
| GRASSI     | RICCARDO   | 18/11/2013 | A.S.D. SPARTA<br>NOVARA              |
| GULMINI    | NICOLO'    | 27/02/2013 | A.S.D. CITTA' DI<br>COSSATO          |
| ISMAILAJ   | JONATHAN   | 01/01/2013 | A.S.D. ACCADEMIA<br>BORGOMANERO 1961 |
| LAUDANI    | EMANUELE   | 13/03/2013 | A.S.D. ACCADEMIA<br>BORGOMANERO 1961 |
| MANGANARO  | STEFANO    | 12/03/2013 | S.DIL. CALCIO<br>VOGOGNA             |
| MARTONE    | ALESSANDRO | 04/07/2013 | ASD SPORTIVA<br>CALTIGNAGA           |
| RAMAZZOTTI | TOMMASO    | 02/06/2013 | A.S.D. ACCADEMIA<br>DEL TALENTO      |
| SCIARA     | SALVATORE  | 23/07/2013 | A.S.D. ARONA CALCIO                  |
| VISCARDI   | SIMONE     | 29/03/2013 | U.S.D. JUVENTUS<br>DOMO              |

CATEGORIA : U14 FEMMINILE  
U15 FEMMINILE

|             |           |            |                               |
|-------------|-----------|------------|-------------------------------|
| ANDRIGHETTO | MIA       | 21/05/2012 | A.S.D.UNION NOVARA            |
| CATELLINO   | FRANCESCA | 23/07/2012 | A.S.D.<br>SANTALESSANDRO      |
| COGGIOLA    | VITTORIA  | 16/02/2012 | F.C. PRO VERCELLI<br>1892 SRL |
| FASOLA      | VALENTINA | 23/06/2011 | BAVENO STRESA SSD             |
| FERRIGNO    | MARTINA   | 14/09/2012 | A.S.D. PONDERANO              |
| FORNO       | GAIA      | 13/08/2011 | A.S.D. PONDERANO              |
| GIRINO      | GIULIA    | 05/04/2011 | F.C. PRO VERCELLI<br>1892 SRL |

|                        |                |            |                                   |
|------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| MARCHETTI              | MATILDE        | 31/12/2012 | A.S.D. PONDERANO                  |
| MASCHETTO              | LUCILLA        | 22/03/2012 | F.C.D. COSSATESE                  |
| MIGLIORATI             | GIULIA         | 13/07/2011 | A.S.D. UNION NOVARA               |
| MILAS                  | CARLOTTA MARIA | 19/03/2012 | F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL        |
| MONTRESOR              | MARGHERITA     | 15/06/2012 | A.S.D. BAGNELLA CALCIO 1972       |
| NOVELLINO              | SOFIA          | 09/05/2011 | BAVENO STRESA SSD                 |
| OLIVIERI               | VITTORIA       | 16/05/2011 | A.S.D. UNION NOVARA               |
| PEDALINO               | REBECCA        | 04/10/2011 | A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 |
| PRIORI                 | ILARIA         | 14/04/2012 | A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO      |
| SALVIOLI DI FOSSALUNGA | ANDREA EMMA    | 04/10/2012 | A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO      |
| SHEKAJ                 | KEIDA          | 27/03/2012 | A.C.D. MERGOZZESE                 |
| UMEROSKA               | MELEK          | 19/11/2011 | F.C.D. COSSATESE                  |
| VISANOIU               | IZABELA        | 21/06/2012 | A.S.D. ACCADEMIA DEL TALENTO      |

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **3.1.2. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 17 FEMMINILE**

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d' Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo promozionale dell'Attività Under 17 comunica l'elenco delle ragazze per il giorno **Martedì 11 Novembre 2025, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Leonardo Da Vinci, 24 – Grugliasco (TO) (erba sintetica).

Si ringrazia la Società BSR Grugliasco.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: [sel.taurinensesgs@figc.it](mailto:sel.taurinensesgs@figc.it)

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

#### **STAFF**

**Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO**

**Collaboratore tecnico: Daniele D'ANCONA, Sergio SAGHEDDU, Fabio SACCO**

**Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE**

**Fisioterapista: Matteo AVITABILE**

**Area Psicologica: Deborah LANDA, Emanuela BIANCO**

**Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI, Monica MENEGATTI**

**Medico: Marta ANDRIGHETTI**

**CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE**

| COGNOME          | NOME           | DATA DI NASCITA | SOCIETA'                |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| APPENDINO        | MARTINA        | 27/09/2011      | ACCADEMIA TORINO CALCIO |
| AUDISIO          | CHIARA         | 24/05/2011      | JUVENTUS FC SPA         |
| AUDISIO          | GAIA           | 27/01/2012      | FREEDOM FC SSD ARL      |
| BORELLO          | SAMANTA        | 13/03/2011      | SCA ASTI                |
| CAGNOTTO         | MATILDE        | 28/02/2011      | TORINO FC SPA           |
| CATALANO         | CAROLA         | 18/05/2012      | CBS SCUOLA CALCIO ASD   |
| COLOMBA          | LETIZIA        | 14/01/2011      | JUVENTUS FC SPA         |
| CONTE            | GIORGIA        | 23/04/2012      | TORINO FC SPA           |
| CORNAGLIA        | EMMA           | 26/10/2012      | TORINO FC SPA           |
| DE STASIO        | MAYA           | 17/07/2012      | CBS SCUOLA CALCIO ASD   |
| FOI              | VIOLA          | 12/07/2013      | SAVI WOMEN              |
| FRANCHINO        | GIADA          | 20/07/2012      | AVIGLIANESE             |
| GALLO            | GIULIA         | 30/11/2012      | FREEDOM FC SSD ARL      |
| GILARDI          | GRETA          | 26/05/2011      | BUTTIGLIERESE 95        |
| GUARNA           | ASIA           | 21/02/2011      | SCA ASTI                |
| GUARRACINO       | ALESSIA        | 02/05/2012      | ELLEDI FC SSD RL        |
| JANNON           | ALICE          | 22/06/2011      | ACCADEMIA TORINO CALCIO |
| LAURIA           | GIORGIA        | 04/06/2011      | FREEDOM FC SSD ARL      |
| MANARA           | SOFIA          | 14/06/2012      | VENARIA REALE           |
| MARANDO          | NICOLE         | 26/08/2011      | JUVENTUS FC SPA         |
| MILLOSHI         | AURORA         | 26/05/2011      | MONCALIERI WOMEN SSDARL |
| MINUTELLO DEVA   | DANIELA        | 18/02/2012      | BUTTIGLIERESE 95        |
| PANZECA          | AURORA         | 22/07/2011      | TORINO FC SPA           |
| PELLEGRINO       | LARA           | 27/08/2012      | BORG VITTORIA CIT TURIN |
| POCHETTINO SOUZA | GIORGIA        | 22/11/2012      | BORG VITTORIA CIT TURIN |
| PROIETTO         | VIOLA ELEONORA | 04/04/2012      | SAVI WOMEN              |
| RICCI            | NICOLE         | 06/01/2012      | ACCADEMIA TORINO CALCIO |
| RINALDI          | ISOTTA         | 30/10/2012      | VENARIA REALE           |
| ROSUCCI          | VITTORIA       | 05/09/2012      | TETTI FRANCESI RIVALTA  |
| ROTUNDO          | ARIANNA        | 18/01/2011      | TORINO FC SPA           |
| SARDI            | VALERIA        | 20/01/2012      | JUVENTUS FC SPA         |
| SPINOGLIO        | GIULIA         | 28/06/2012      | BUTTIGLIERESE 95        |
| SURACE           | ADELE MIA      | 19/04/2012      | ACCADEMIA TORINO CALCIO |
| TAROLLA          | ALESSIA        | 18/09/2012      | JUVENTUS FC SPA         |
| TORRE            | SABRINA        | 26/06/2012      | CBS SCUOLA CALCIO ASD   |
| ZAPPALA'         | MARTINA        | 23/01/2012      | JUVENTUS FC SPA         |

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **3.1.3. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE**

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde "Green Card".

ZANELLI Paride

Voluntas Suna

Pulcini 1° anno

durante l'incontro, segnalava di aver subito una rete, essendo portiere, da parte degli avversari non vista durante il gioco

### **3.1.4. CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE" - ELENCO AMMESSI**

Si riporta – in allegato – l'elenco dei candidati ammessi al Corso Informativo "Grassroots Livello E" per istruttore Attività di Base che si svolgerà a Busca dal 22 Novembre 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **3.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

| Matricola | Cognome e Nome       | Data nascita | Società                     |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 2927026   | ANDREIS EDOARDO      | 31/08/2011   | LASCARIS 1954 ASD           |
| 3235045   | BORSALINO GIOVANNI   | 29/08/2009   | ALBESE 1917 SSDARL          |
| 3741280   | ED DRISSI ABDELALI   | 30/09/2012   | USD G.A.R. REBAUDENGO       |
| 3854595   | EL GUAZAR ADAM       | 19/10/2011   | USD G.A.R. REBAUDENGO       |
| 3878102   | LENTINIO LORENZO     | 02/08/2012   | ADP VIANNEY                 |
| 3456410   | MASSONE MATTEO       | 25/06/2012   | ASD DERTHONA FBC 1908       |
| 4126578   | MORERO GIONA         | 06/07/2012   | US VILLAR PEROSA            |
| 3020596   | PROFETA MATTEO       | 26/05/2012   | ASD CALCIO SETTIMO          |
| 3681877   | SICLARI SAMUELE      | 28/01/2011   | ORATORIO ORBASSANO CALCIO   |
| 3172973   | VAN WYNGAARDT MATTIA | 09/12/2012   | ASD ARQUATESE VALLI BORBERA |
| 3051585   | VIECCA LORENZO       | 31/12/2011   | CBS SCUOLA CALCIO ASD       |
| 2864366   | VITROTTI DIEGO       | 12/08/2011   | LASCARIS 1954 ASD           |

### **3.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

| <b>Matricola</b> | <b>Cognome e Nome</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Data nascita</b> | <b>Società</b>                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>2933113</b>   | <b>CELONA NICOLO</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>05/02/2010</b>   | <b>ASD PIOSSASCO</b>          |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sussiste l'inattività dichiarata dal calciatore.                                                                                               |                     |                               |
| <b>4154105</b>   | <b>GHIUR FEDERICO</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>24/06/2013</b>   | <b>SSD CENISIA ARL</b>        |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della firma degli esercenti la responsabilità genitoriale oltre che mancante della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento. |                     |                               |
| <b>3595829</b>   | <b>BOSSO ANNA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>01/03/2011</b>   | <b>TORINO FC SPA</b>          |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata errato della Società.                                                             |                     |                               |
| <b>2733832</b>   | <b>COFFARO LEONARD</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>24/08/2010</b>   | <b>ASD AYGREVILLE LEONARD</b> |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.                                |                     |                               |
| <b>4120728</b>   | <b>MANTOVANI FEDERICO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>09/05/2016</b>   | <b>USD CARRARA 90</b>         |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.                                |                     |                               |
| <b>3191341</b>   | <b>ROSSETTI RICCARDO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>04/03/2013</b>   | <b>ASD DRUENTINA</b>          |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.                                |                     |                               |
| <b>3714417</b>   | <b>ALBANESE SAMUEL</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>19/01/2015</b>   | <b>ASD S.D. SAVIO ASTI</b>    |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.                                                                                       |                     |                               |
| <b>4146881</b>   | <b>ANDREA TONY</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>18/08/2016</b>   | <b>ASD CALCIO NOVESE</b>      |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.                                                                                       |                     |                               |
| <b>4169418</b>   | <b>CALVO DENIS JULIAN</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>09/07/2015</b>   | <b>ASD ASTI</b>               |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.                                                                                       |                     |                               |
| <b>3579634</b>   | <b>SANTORO FRANCESCO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>18/09/2015</b>   | <b>USD PIANEZZA</b>           |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto richiesta prima che siano trascorse le quattro giornate di inattività.                                                                                      |                     |                               |
| <b>3522871</b>   | <b>IZZO LORENZO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>28/12/2013</b>   | <b>ASD PRO EUREKA</b>         |
| Motivazione:     | La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.                                                                                       |                     |                               |

### **3.1.7. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

| <b>Matricola</b> | <b>Cognome e Nome</b> | <b>Data nascita</b> | <b>Società</b>  |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 4591055          | PARENTE ENEA JACOPO   | 01/02/2019          | ASD AVIGLIANESE |

### **3.1.8. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **3.1.9. SOCIETÀ CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE**

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 11/11/2025 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

GIOVANILE CENTALLO 2006

Camp. Regionale Under 14 – Gir. D

Sabato ore 17:30

## **3.2. Modifiche al programma gare**

### **3.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.**

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi e agli orari di seguito indicati:

|                        |                                   |                                                 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| CITTA DI COSSATO       | Camp. Under 19 Reg – Gir. A       | Via Moricco – Mottalciata Sab. ore 15.00        |
| S. VINCENT CHATILLON   | Camp. di Seconda cat - Gir. C     | Brunod – Loc. Grange Chatillon                  |
| FUTSAL SAN DAMIANO     | Camp. Serie D Calcio a 5 – Gir. C | Venerdì ore 21.45                               |
| ASD VALCHIUSELLA 1999  | Camp. Walking F. Over 50          | Strada per Zimone 2 - Piverone Merc ore 21.00   |
| CAMERI CALCIO          | Camp. Walking F. Over 50          | Strada Privata Cesarina 5, - Bellinzago N.se    |
| CRISTO ALESSANDRIA     | Camp. Walking F. Over 50          | Corso Acqui 398 - Alessandria-Ven ore 21.00     |
| DEVILS WF ACC. BORG.   | Camp. Walking F. Over 50          | Viale del Borgarino 10 - Gattico                |
| F.C. GARLASCO          | Camp. Walking F. Over 50          | Corso Milano 65 - Castello d'Agogna             |
| NOVARA WALKING F.      | Camp. Walking F. Over 50          | Via Dante Graziosi - Granozzo c.Monticello      |
| AURORA NICHELINO WF    | Camp. Walking F. Over 50          | Mercoledì ore 21.40                             |
| ASD ONNISPORT CLUB WF  | Camp. Walking F. Over 60          | Via Trecate 46 - Torino - Mercoledì ore 17.30   |
| ASD VALCHIUSELLA 1999  | Camp. Walking F. Over 60          | Strada per Zimone 2 - Piverone – Merc ore 20.00 |
| CRISTO ALESSANDRIA     | Camp. Walking F. Over 60          | Corso Acqui 398, Alessandria - Mart ore 21.00   |
| DEVILS WF ACC. BORG    | Camp. Walking F. Over 60          | Viale del Borgarino 10 - Gattico                |
| NOVARA WALKING F.      | Camp. Walking F. Over 60          | Via Dante Graziosi - Granozzo c.Monticello      |
| GAUDENZIANA NOVARA     | Camp. Walking F. Over 60          | Via Dante Graziosi - Granozzo c.Monticello      |
| W.F. ROLANDO ALESSANDR | Camp. Walking F. Over 60          | Venerdì ore 20:00                               |

### **3.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.**

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito indicati:

|     |                                   |                                          |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------|
| PSG | Campionato Under 17 Reg. – Gir. E | Garrone Via F. Mazzetti – Riva di Chieri |
| PSG | Campionato Under 15 Reg. – Gir. E | Via Valle Miglioretti – Pino T.se        |

### 3.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

### 3.2.4. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Under 19 Regionale in virtù della delibera adottata dal Giudice Sportivo.

## 4. RISULTATI

### COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

| GIRONE A - 2 Giornata - A |                             |       | GIRONE B - 2 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-------|
| CASTELLAMONTE CALCIO A5   | - C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE | 7 - 2 | ACADEMY TORINO FUTSAL SSD | - POLISPORTIVA DRUENTO ASD | 5 - 2 |
| GIRONE C - 2 Giornata - A |                             |       | GIRONE D - 2 Giornata - A |                            |       |
| POL LIBERTAS ANTIGNANO    | - ATLETICO TAURINENSE       | 1 - 3 | ONNISPORT CLUB            | - ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA  | 3 - 8 |

### COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE D

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

| GIRONE A - 1 Giornata - A     |                             |       | GIRONE B - 1 Giornata - A     |                           |        |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| (1) FUTSALES CASALE A.S.D.    | - L&D MONFERRATO ADVENTURES | 4 - 4 | AMICI DEL DON BOSCO           | - CH4 SPORTING CLUB       | 3 - 2  |
| LISONDRIA                     | - MONGARDINO FUTSAL CLUB    | 3 - 2 | (1) OLIMPIC SALUZZO 1957      | - SANTANNA A.S.D.         | 5 - 1  |
| (1) - disputata il 31/10/2025 |                             |       | (1) - disputata il 30/10/2025 |                           |        |
| GIRONE C - 1 Giornata - A     |                             |       | GIRONE D - 1 Giornata - A     |                           |        |
| CAVAGLIA                      | - PRO VERCELLI C5           | 7 - 2 | ACADEMY VENARIA FUTSAL        | - CASTELNUOVO A.S.D.      | 0 - 1  |
| RIVIERA DELLE ALPI S.V.       | - ROMENTINO C5 ASD          | 3 - 7 | LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE     | - SPORTING LG S.S.D. A RL | 10 - 1 |

### • RISULTATI GARE DAL 31 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2025

### CAMPIONATO DI ECCELLENZA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 9 Giornata - A |                            |       | GIRONE B - 9 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| A.S.D. CITTA DI COSSATO   | - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO | 2 - 4 | ALBESE 1917 SSDARL        | - CHERASCHESE 1904          | 1 - 0 |
| ACCADEMIA BORGOMANERO1961 | - FULGOR CHIAVAZZESE R.V.  | 2 - 2 | CHIERI                    | - VANCHIGLIA 1915           | 0 - 1 |
| BAVENO STRESA SSD A RL    | - DRUENTINA                | 0 - 1 | FOSSANO CALCIO SSD A R.L. | - A.C.CUNEO 1905 OLMO       | 1 - 1 |
| BORGOSIESA CALCIO         | - PRO EUREKA               | 1 - 1 | GIOVANILE CENTALLO 2006   | - LUESE CRISTO ALESSANDRIA  | 3 - 0 |
| BULE'BELLINZAGO           | - BORGARO NOBIS 1965       | 2 - 1 | OVADESE SSDARL            | - ACQUI F.C. SSDARL         | 1 - 0 |
| CALCIO SETTIMO            | - BRIGA                    | 1 - 1 | PRO DRONERO               | - US ALESSANDRIA CALCIO1912 | 1 - 2 |
| VERBANIA CALCIO           | - AYGREVILLE CALCIO        | 3 - 0 | PRO VILLAFRANCA           | - PINEROLO                  | 2 - 0 |
| VOLPIANO PIANESE          | - LASCARIS 1954 ASD        | 0 - 2 | S.D. SAVIO ASTI           | - MONREGALE CALCIO          | 0 - 1 |

# CAMPIONATO DI PROMOZIONE

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 9 Giornata - A |                             |       | GIRONE B - 9 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-------|
| ARONA CALCIO              | - QUINCINETTO TAVAGNASCO    | 0 - 3 | ALPIGNANO                 | - BSR GRUGLIASCO ASD       | 3 - 1 |
| BANCHETTE COLLERETTO G.P. | - ORNAVASSESE               | 0 - 5 | CAFASSE BALANGERO         | - VALLORCO                 | 2 - 0 |
| CITTA DI CASALE           | - ORIZZONTI CANAVESEALICESE | 2 - 0 | LA VISCHESI               | - BARCANOVA CALCIO         | 0 - 0 |
| GATTINARA F.C.            | - CE.VER.SA.MA BIELLA       | 1 - 0 | LUCENTO                   | - MONTANARO                | 0 - 1 |
| GRAVELLONA SAN PIETRO     | - IVREA CALCIO ASD          | 1 - 3 | PIANEZZA                  | - VENARIA REALE            | 1 - 0 |
| JUVENTUS DOMO             | - VIRTUS VERCELLI           | 1 - 1 | POL.AD UNION BB VALLESUSA | - RIVAROLESE 1906 S.R.L.   | 0 - 0 |
| LUPETTI BIANCHI TRINO     | - DUFOUR VARALLO            | 1 - 2 | ROSTA CALCIO              | - V.D.A. CHARVENSOD        | 1 - 2 |
| UNION NOVARA              | - PIEDIMULERA               | 5 - 2 | SPORTIVA NOLESE           | - AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 2 - 2 |

  

| GIRONE C - 9 Giornata - A |                        |       | GIRONE D - 9 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| BOVES MDG CUNEO           | - SANT ALBANO          | 1 - 2 | ARQUATESE VALLI BORBERA   | - NICHELINO HESPERIA        | 1 - 0 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR   | - PANCALIERICASTAGNOLE | 1 - 0 | CARRARA 90                | - CARIGNANO A.S.D.          | 3 - 0 |
| INFERNOTTO CALCIO         | - VALLE VARAITA CALCIO | 2 - 0 | CASTELLAZZO B.DA          | - SALE                      | 3 - 1 |
| MORETTA                   | - SOMMARIVA PERNO      | 4 - 0 | CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.  | - POLISPORTIVA GARINO       | 4 - 1 |
| PEDONA BORGO S.D.         | - BUSCA 1920 A R.L.    | 0 - 3 | POL. FRUGAROLESE          | - SPAZIO TALENT SOCCER      | 1 - 0 |
| SAVIGLIANESE FBC 1919     | - NARZOLE CALCIO       | 1 - 0 | SANTOSTEFANESE            | - POLISPORTIVA GAVIESE 1920 | 1 - 3 |
| SCARNAFIGI                | - ORBASSANO CALCIO     | 2 - 0 | SPARTAK SAN DAMIANO       | - CALCIO NOVESE             | 1 - 0 |
| VILLAFRANCA               | - ATLETICO RACCONIGI   | 1 - 0 | SPORTING CLUB             | - CANELLI 1922              | 1 - 0 |

# CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 9 Giornata - A |                       |       | GIRONE B - 9 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| BAGNELLA CALCIO 1972      | - CANNOBIESE 1906     | 1 - 1 | BOSCONERESE A.S.D.        | - BOLLENGO                  | 1 - 0 |
| CALCIO VOGOGNA            | - VARZESE             | 0 - 1 | CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP | - VALLE ELVO                | 4 - 1 |
| DORMELLETO-COMIGNAGO      | - AGRANO SPORTIVA     | 3 - 1 | CIGLIANO CALCIO           | - CALCIO LEINI              | 5 - 2 |
| (1) FC ESIO VERBANIA      | - CARPIGNANO          | 2 - 2 | GAGLIANICO C.S.I.         | - TORRI BIELLESI A.S.D.     | 2 - 2 |
| MOMO ATLETICO CALCIO      | - FERIOLIO CALCIO     | 2 - 3 | LIVORNO FERRARIS BIANZE   | - E. DE F. SAINT CHRISTOPHE | 2 - 2 |
| OMEGNA CALCIO 1906        | - SIZZANO             | 2 - 1 | MAPPANESE                 | - VALCHIUSELLA              | 0 - 2 |
| QUARONESE                 | - VIRTUS VILLADOSSOLA | 0 - 3 | PONDERANO                 | - AGLIE                     | 1 - 2 |
| ROMAGNANO CALCIO A.S.D.   | - CAMERI CALCIO       | 2 - 4 | VALLE CERVO ANDORNO       | - ARDOR S.F. CORIO ASD      | 1 - 0 |

(1) - disputata il 01/11/2025

  

| GIRONE C - 9 Giornata - A |                             |       | GIRONE D - 9 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| ATLETICO ACQUI F.B.C.     | - TRECATE CALCIO            | 3 - 4 | CASELETTE                 | - VENAUS                    | 4 - 0 |
| BORGOLAVEZZARO            | - FULVIUS 1908              | 2 - 1 | CASELLE CALCIO            | - CAPRIE GREEN CLUB CSA     | 2 - 0 |
| CASTELNOVESE CASTELNUOVO  | - FORTITUDO F.O.            | 1 - 2 | G.A.R. REBAUDENGO         | - VDL FIANO PLUS            | 0 - 1 |
| FELIZZANO 1920            | - TASSAROLO                 | 0 - 0 | OLYMPIC COLLEGNO          | - CIRIE CALCIO 1946         | 0 - 2 |
| LIBARNA                   | - PERNATESE 1928            | 2 - 1 | POL. PARADISO COLLEGNO    | - CALCIO MATHI              | 1 - 3 |
| OLIMPIA SANT AGABIO 1948  | - CAPRIATESE                | 3 - 0 | SAN MAURIZIO C.SE         | - AVIGLIANESE               | 0 - 0 |
| RIVER SESIA CALCIO        | - FBC OZZANO 1919 RONZONESE | 3 - 1 | SUSA S.S.D. A . RL.       | - POLISPORTIVA B. CHIANOCCO | 2 - 3 |
| VIGUZZOLESE               | - MONFERRATO                | 1 - 1 | TORINESE 1894 ASD         | - BEPPE VIOLA CALCIO        | 1 - 1 |

| GIRONE E - 9 Giornata - A |                        |       | GIRONE F - 9 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| BARRACUDA                 | - S.SECONDO A.S.D.     | 1 - 2 | ANNONESE                  | - COSTIGLIOLE F.C.          | 4 - 1 |
| F.C. PIOSSASCHESE ASD     | - ACADEMY BACIGALUPO   | 1 - 1 | DON BOSCO ASTI            | - LENCI POIRINO O.N.L.U.S.  | 1 - 3 |
| MONCALIERI CALCIO 1953    | - CAVOUR               | 1 - 3 | GASSINOSANRAFFAELE        | - PSG SSDARL                | 1 - 2 |
| PEROSA A.S.D.             | - FOOTBALL CLUB VIGONE | 1 - 1 | MARENTINESE               | - JUNIOR TORRAZZA           | 1 - 1 |
| POLISPORTIVA BRUINESE     | - PIOSSASCO            | 1 - 2 | MEZZALUNACALCIO VILLANOVA | - COMALA FOOTBALLANDCRICKET | 1 - 0 |
| SAN GIORGIO TORINO        | - CENISIA A R.L.       | 2 - 1 | MIRAFIORI A.S.D.          | - BUTTIGLIERESE 95          | 2 - 1 |
| VALLE PO                  | - CUMIANA SPORT        | 1 - 1 | POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.  | - KL PERTUSA                | 1 - 2 |
| VILLARBASSE               | - LUSERNA              | 2 - 0 | PRO PALAZZOLO             | - SAN GIACOMO CHIERI        | 1 - 2 |

  

| GIRONE G - 9 Giornata - A |                          |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| AZZURRA                   | - AREA CALCIO ALBA ROERO | 5 - 3 |
| ELLEDI FC SSD RL          | - MURAZZO                | 1 - 0 |
| GARESSIO                  | - S.SEBASTIANO           | 1 - 2 |
| PIAZZA                    | - MARENE                 | 2 - 3 |
| SALICE                    | - VAL MAIRA              | 0 - 0 |
| SAN BENIGNO               | - SPORTING SAVIGLIANO    | 4 - 1 |
| SAN BERNARDO              | - BISALTA                | 0 - 1 |
| VALVERMENAGNA             | - PRO POLONGHERA         | 3 - 1 |

# CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 7 Giornata - A |                      |       | GIRONE B - 7 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-------|
| (1) BETTOLE-GRIGNASCO     | - VALDUGGIA CALCIO   | 3 - 2 | ASD LENTA LOZZOLO         | - PRO ROASIO ASD           | 2 - 2 |
| CASALE CORTE CERRO        | - CREVOLESE A.S.D.   | 1 - 2 | CANADA                    | - PALESTRO CALCIO          | 1 - 5 |
| CASTELLETTESE             | - VARALPOMBIESE 1925 | 2 - 1 | CMC MONTIGLIO MONFERRATO  | - CRESCENTINESE            | 1 - 2 |
| FOMARCO DON BOSCO PIEVESE | - MERGOZZESE         | 2 - 1 | LUMELLOGNO                | - S.ROCCO                  | 2 - 2 |
| FONDOTOCE                 | - US PROVIGEZZO      | 3 - 0 | MEZZOMERICO CALCIO        | - FC VIGLIANO POLISPORTIVA | 2 - 3 |
| PREGIESE                  | - RIVIERA D ORTA     | 1 - 3 | RMANTIN                   | - VALDILANA BIOGLIESE      | 1 - 1 |
| VOLUNTAS SUNA             | - SERRAVALLESE 1922  | 3 - 2 | SANTHIA 1903              | - VIRTUS MULINO CERANO     | 0 - 2 |

(1) - disputata il 01/11/2025

| GIRONE C - 7 Giornata - A |                        |       | GIRONE D - 7 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-------|
| A.S.D. LOCANA             | - ATLETICO ROBASSOMERO | 4 - 4 | AUXILIUM SAN LUGI         | - BACIGALUPO               | 0 - 0 |
| CHIVASSO CALCIO           | - RIVER PLAINE         | 2 - 0 | CIT TURIN LDE             | - BRUNETTA CALCIO          | 2 - 0 |
| DORINA                    | - LA NUOVA LANZESE     | 0 - 5 | POLISPORTIVA SAN DONATO   | - CROCETTA CALCIO ASD      | 2 - 4 |
| PERTUSIO                  | - AOSTA CALCIO 511     | 1 - 0 | PRO COLLEGNO COLLEGGNESE  | - S.IGNAZIO SPORT          | 1 - 1 |
| POLISPORTIVA VALMALONE    | - GRAND COMBIN         | 2 - 2 | RESISTENZA GRANATA        | - BORGO VITTORIA CIT TURIN | 1 - 2 |
| RIVER 1951                | - PONT DONNAS 2021     | 1 - 4 | SISPORT S.P.A.            | - SAN PAOLO TORINO         | 3 - 3 |
| SAINT VINCENT CHATILLON   | - ASD AC SANGIUSTESE   | 0 - 1 |                           |                            |       |

| GIRONE E - 7 Giornata - A |                          |       | GIRONE F - 7 Giornata - A |                          |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-------|
| POLISPORT CASTAGNOLE      | - BEIBORG                | 2 - 0 | ANDEZENO                  | - F.C. CASTIGLIONE       | 1 - 2 |
| ROLETTO VAL NOCE          | - SPORTING P.R.          | 0 - 3 | NUOVA ASTIGIANA CALCIO    | - STELLA MARIS           | 4 - 0 |
| VIANNEY                   | - AIRASCHESE 1972        | 0 - 2 | PECETTO                   | - VALFENERA              | 2 - 3 |
| VILLAR PEROSA             | - BRICHERASIO BIBIANA    | 4 - 4 | PIOBESI CALCIO            | - SCIOZZE                | 0 - 0 |
| VILLASTELLONE CARIGNANO   | - GAVENOCOZZE            | 1 - 0 | SAN GIUSEPPE RIVA         | - PRALORMO               | 1 - 1 |
| VINOVO SPORT EVENTS       | - TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 - 1 | SAN LUGI SANTENA APS      | - POLISPORTIVA MONTATESE | 3 - 2 |
|                           |                          |       | SPORTROERO                | - DUOMO CHIERI A.S.D.    | 1 - 1 |

| GIRONE G - 7 Giornata - A |                       |       | GIRONE H - 7 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| BAGNASCO CALCIO A.S.D.    | - CARAGLIO CALCIO     | 1 - 1 | A.C.BOSCHESSE A R.L.      | - QUARGNENTO DILETTANTI     | 2 - 2 |
| CARRU MAGLIANO ALPI       | - ASD MANTA CALCIO    | 3 - 1 | ASCA                      | - DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO | 1 - 0 |
| (1) LANGA CALCIO          | - BENESE              | 2 - 3 | CALLIANO CALCIO           | - SOLERO                    | 2 - 1 |
| OLIMPIC SALUZZO 1957      | - CORTEMILIA          | 2 - 3 | CASALNOCETO A.S.D.        | - ATLETICO GERBIDI          | 1 - 0 |
| ORANGE CERVERE            | - SAN BIAGIO          | 0 - 2 | MONCALVO CALCIO           | - CASSINE                   | 1 - 0 |
| RORETESE 1975             | - REVELLO CALCIO      | 2 - 0 | POL. ROCCA GRIMALDA ASD   | - ACD PRO MOLARE            | 3 - 1 |
| (1) SAN CHIAFFREDO        | - GIOVANILE GENOLA 05 | 1 - 3 |                           |                             |       |

(1) - disputata il 31/10/2025

## CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - A |                             |       | GIRONE B - 5 Giornata - A |                      |        |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------------|--------|
| ACCADEMIA BORGOMANERO1961 | - A.S.D. CITTA DI COSSATO   | 3 - 0 | LUCENTO                   | - AOSTA CALCIO 511   | 4 - 0  |
| FULGOR CHIAVAZZESE R.V.   | - BRIGA                     | 4 - 1 | PRO EUREKA                | - CASELLE CALCIO     | 1 - 0  |
| IVREA CALCIO ASD          | - GATTINARA F.C.            | 2 - 1 | RIVAROLESE 1906 S.R.L.    | - BORGARO NOBIS 1965 | 0 - 0  |
| LUPETTI BIANCHI TRINO     | - CITTA DI CASALE           | 1 - 3 | V.D.A. CHARVENSOD         | - DRUENTINA          | 2 - 2  |
| POL. FRUGAROLESE          | - BULE'BELLINZAGO           | 2 - 2 | VANCHIGLIA 1915           | - TORINESE 1894 ASD  | 12 - 0 |
| UNION NOVARA              | - US ALESSANDRIA CALCIO1912 | 2 - 2 | VOLPIANO PIANESE          | - CARRARA 90         | 4 - 1  |
| VERBANIA CALCIO           | - BAVENO STRESA SSD A RL    | 0 - 1 |                           |                      |        |

| GIRONE C - 5 Giornata - A |                        |       | GIRONE D - 5 Giornata - A |                           |       |
|---------------------------|------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------|
| CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.  | - SPAZIO TALENT SOCCER | 1 - 0 | A.C.CUNEO 1905 OLMO       | - SAVIGLIANESE FBC 1919   | 5 - 1 |
| CHIERI                    | - BSR GRUGLIASCO ASD   | 4 - 1 | ACQUI F.C. SSDARL         | - PEDONA BORGO S.D.       | 2 - 0 |
| PINEROLO                  | - LUSERNA              | 3 - 1 | ALBESE 1917 SSDARL        | - GIOVANILE CENTALLO 2006 | 2 - 1 |
| POL. PARADISO COLLEGNO    | - BEIBORG              | 1 - 0 | ATLETICO RACCONIGI        | - SPARTAK SAN DAMIANO     | 1 - 5 |
| SISPORT S.P.A.            | - MIRAFIORI A.S.D.     | 2 - 2 | CHERASCHESE 1904          | - MONREGALE CALCIO        | 3 - 2 |
| VILLAR PEROSA             | - POLISPORTIVA GARINO  | 1 - 2 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR   | - SAN GIACOMO CHIERI      | 0 - 3 |
| VILLARBASSE               | - ROSTA CALCIO         | 2 - 3 | OVADESE SSDARL            | - SANT ALBANO             | 3 - 1 |

## CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 7 Giornata - A |                             |       | GIRONE B - 7 Giornata - A |                        |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------------------|-------|
| ARDOR S.F. CORIO ASD      | - V.D.A. CHARVENSOD         | 0 - 0 | (1) ALBESE 1917 SSDARL    | - SPAZIO TALENT SOCCER | 0 - 3 |
| BRIGA                     | - POL.AD UNION BB VALLESUSA | 7 - 0 | CENISIA A R.L.            | - CASTELLAZZO B.DA     | 7 - 2 |

|                              |                             |       |                          |                            |       |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------|
| LA VISCHESI                  | - POLISPORTIVA VALMALONE    | 3 - 0 | DORINA                   | - SSD REAL ORIONE V.       | 4 - 0 |
| (1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO | - CUREGGIO CALCIO           | 6 - 0 | FORTITUDO F.O.           | - LUCENTO                  | 0 - 7 |
| PIANEZZA                     | - ATLETICO C.B.L.           | 0 - 3 | MIRAFIORI A.S.D.         | - CITTA DI CASALE          | 9 - 4 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE      | - DRUENTINA                 | 2 - 2 | (1) POL. RAPID DI TORINO | - MONFERRATO               | 1 - 3 |
| SPORTIVA CALTIGNAGA          | - FUTUROGIOVANI VILIANENSIS | 2 - 2 | SAN GIORGIO TORINO       | - AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 0 - 3 |

(1) - disputata il 01/11/2025

(1) - disputata il 01/11/2025

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 7 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|
| AURORA NICHELINO          | - FUTSAL BUSCA              | 2 - 4 |
| LEINI 96                  | - VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL | 3 - 1 |
| NOVARA CALCIO A 5         | - DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D. | 4 - 8 |
| POLISPORTIVA PASTA        | - AREA CALCIO ALBA ROERO    | 1 - 4 |
| PRO IVREA CALCIO S.C.     | - FUTSAL BORGO TICINO       | 2 - 7 |
| U.S. BORGONUOVO SETTIMO   | - A.S.D. STEAUA TORINO      | 3 - 5 |
| VALDOSTANA                | - CANTARANA C5              | 4 - 1 |

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 4 Giornata - A    |                    |        | GIRONE B - 4 Giornata - A  |                           |        |
|------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|
| (1) COSSATESE                | - CAVAGLIA         | 1 - 1  | A.S.D. C.U.S. TORINO       | - AURORA NICHELINO        | 7 - 3  |
| DD MOTORS FUTSAL A.S.D.      | - ROMENTINO C5 ASD | 5 - 4  | (1) ACADEMY VENARIA FUTSAL | - AMICI DEL DON BOSCO     | 3 - 3  |
| (1) LA NUOVA SPORTIVAGROSSES | - SAN REMIGIO      | 12 - 2 | AURORA SAN GILLIO          | - CSF V-MAT C 5           | 3 - 10 |
| RIVIERA DELLE ALPI S.V.      | - PRO VERCELLI C5  | 3 - 2  | (1) C.B. SPORT CARAMAGNA   | - OLIMPIC SALUZZO 1957    | 3 - 2  |
|                              |                    |        | SAN REMO 72 SRL            | - SPORTING LG S.S.D. A RL | 7 - 4  |

(1) - disputata il 01/11/2025

(1) - disputata il 02/11/2025

| GIRONE C - 4 Giornata - A |                          |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| (1) CH4 SPORTING CLUB     | - CASTELNUOVO A.S.D.     | 1 - 4 |
| (1) FUTSAL SAN DAMIANO    | - VICTORIA ACC. CHIEVO   | 4 - 4 |
| L&D MONFERRATO ADVENTURES | - LISONDRIA              | 4 - 2 |
| (2) SANTANNA A.S.D.       | - MONGARDINO FUTSAL CLUB | 4 - 5 |

(1) - disputata il 31/10/2025

(2) - disputata il 02/11/2025

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 4 Giornata - A    |                             |       |
|------------------------------|-----------------------------|-------|
| (1) ELLEDI FC SSD RL         | - LEINI 96                  | 4 - 1 |
| FREEDOM FC S.S.D. A R.L.     | - SANTA RITA FUTSAL         | 3 - 4 |
| GONZAGA S.S.D.A.R.L.         | - C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE | 7 - 2 |
| (2) IVREA CANAVESE FEMMINILE | - AREA CALCIO ALBA ROERO    | 4 - 6 |
| (3) ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 | - U.S. SAINT PIERRE         | 6 - 1 |

(1) - disputata il 31/10/2025

(2) - disputata il 03/11/2025

(3) - disputata il 04/11/2025

## CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 7 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|
| ACCADEMIA TORINO CALCIO   | - TORINO WOMEN              | 0 - 4 |
| ALBA BRA WOMEN A.S.D.     | - ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN | 1 - 1 |
| CIT TURIN LDE             | - UNION NOVARA              | 5 - 1 |
| FOOT BALL CLUB RIVESE     | - GRAVELLONA SAN PIETRO     | 2 - 2 |

## CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 6 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| MAPPANESE                 | - BORGO VITTORIA CIT TURIN | 4 - 2 |
| POLISPORTIVA GARINO       | - VILLASTELLONE CARIGNANO  | 2 - 3 |
| PRO VERCELLI 1892 S.R.L.  | - NOVESE CALCIO FEMMINILE  | 4 - 0 |
| RACCO 86                  | - MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 | 2 - 2 |
| RIVER PLAINE              | - ACF BIELLESE             | 0 - 7 |
| SAVI WOMEN                | - BOYS E GIRLS CALCIO      | 5 - 3 |

## CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|
| ALBA BRA WOMEN A.S.D.     | - ACCADEMIA TORINO CALCIO   | 1 - 5 |
| CARONNESE WOMEN SSDARL    | - BUTTIGLIERESE 95          | 4 - 0 |
| MONCALIERI WOMEN SSDARL   | - BAVENO STRESA SSD A RL    | 8 - 1 |
| PRO VERCELLI 1892 S.R.L.  | - ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN | 0 - 3 |
| (1) TORINO F.C. S.P.A.    | - CIT TURIN LDE             | 3 - 2 |

(1) - disputata il 01/11/2025

## CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 8 Giornata - A |                             |       | GIRONE B - 8 Giornata - A |                           |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------|
| ACCADEMIA CASALE A R.L.   | - US ALESSANDRIA CALCIO1912 | 6 - 0 | AYGREVILLE CALCIO         | - CRESCENTINESE           | 1 - 3 |
| BULE'BELLINZAGO           | - BAVENO STRESA SSD A RL    | 0 - 7 | BIELLESE 1902             | - STRAMBINESE 1924        | 3 - 1 |
| CALCIO NOVESE             | - ARONA CALCIO              | 6 - 0 | IVREA CALCIO ASD          | - ATLETICO C.B.L.         | 3 - 1 |
| DERTHONA FBC 1908         | - ACQUI F.C. SSDARL         | 0 - 2 | QUINCINETTO TAVAGNASCO    | - FULGOR CHIAVAZZESE R.V. | 1 - 2 |
| (1) FULVIUS 1908          | - ACCADEMIA BORGOMANERO196  | 2 - 3 | RIVAROLESE 1906 S.R.L.    | - PRO EUREKA              | 1 - 4 |
| GOZZANO SSDRL             | - BORGOSIESA CALCIO         | 5 - 3 | VALLORCO                  | - CASELLE CALCIO          | 3 - 1 |
| JUVENTUS DOMO             | - NOVAROMENTIN SRL          | 1 - 1 | VOLPIANO PIANESE          | - V.D.A. CHARVENSOD       | 5 - 2 |

(1) - disputata il 01/11/2025

| GIRONE C - 8 Giornata - A |                          |       | GIRONE D - 8 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| ACADEMY VANCHIGLIA        | - BSR GRUGLIASCO ASD     | 4 - 2 | CARAGLIO CALCIO           | - VINOVO SPORT EVENTS       | 1 - 2 |
| BARCANOVA CALCIO          | - GASSINOSANRAFFAELE     | 2 - 0 | CHERASCHESE 1904          | - A.C.CUNEO 1905 OLMO       | 2 - 1 |
| BORGARO NOBIS 1965        | - POL. PARADISO COLLEGNO | 3 - 1 | CUMIANA SPORT             | - SAVIGLIANESE FBC 1919     | 2 - 2 |
| LASCARIS 1954 ASD         | - ALPIGNANO              | 1 - 2 | GIOVANILE CENTALLO 2006   | - FOSSANO CALCIO SSD A R.L. | 3 - 1 |
| PIANEZZA                  | - VENARIA REALE          | 1 - 1 | MONREGALE CALCIO          | - CSF CARMAGNOLA QUEENCAR   | 2 - 1 |
| ROSTA CALCIO              | - LUCENTO                | 3 - 1 | PINEROLO                  | - ALBESE 1917 SSDARL        | 2 - 4 |
| SPAZIO TALENT SOCCER      | - ORBASSANO CALCIO       | 4 - 1 | SALUZZO                   | - INFERNOTTO CALCIO         | 5 - 1 |

| GIRONE E - 8 Giornata - A |                    |       |
|---------------------------|--------------------|-------|
| BEPPE VIOLA CALCIO        | - S.D. SAVIO ASTI  | 4 - 1 |
| CANELLI 1922              | - CENISIA A R.L.   | 0 - 4 |
| CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.  | - ASTI             | 5 - 2 |
| NICHELINO HESPERIA        | - CHISOLA CALCIO   | 2 - 3 |
| PSG SSDARL                | - MIRAFIORI A.S.D. | 3 - 3 |
| SISPORT S.P.A.            | - VANCHIGLIA 1915  | 2 - 3 |

## CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 8 Giornata - A |                             |       | GIRONE B - 8 Giornata - A |                          |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-------|
| ACCADEMIA CASALE A R.L.   | - VERBANIA CALCIO           | 3 - 0 | A.S.D. CITTA DI COSSATO   | - RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 1 - 2 |
| BAVENO STRESA SSD A RL    | - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI | 3 - 1 | ATLETICO C.B.L.           | - LUCENTO                | 1 - 1 |
| BIELLESE 1902             | - JUVENTUS DOMO             | 2 - 0 | AYGREVILLE CALCIO         | - CALCIO SETTIMO         | 2 - 1 |
| BULE'BELLINZAGO           | - CALCIO VOGOGNA            | 6 - 0 | BORGARO NOBIS 1965        | - VANCHIGLIA 1915        | 0 - 8 |
| FULGOR CHIAVAZZESE R.V.   | - IVREA CALCIO ASD          | 4 - 0 | FOOTBALL CLUB VOLPIANO    | - BARCANOVA CALCIO       | 2 - 1 |
| NOVAROMENTIN SRL          | - CAMERI CALCIO             | 3 - 3 | (1) G.A.R. REBAUDENGO     | - VOLPIANO PIANESE       | 0 - 6 |
| UNION NOVARA              | - GOZZANO SSDRL             | 4 - 1 | PRO EUREKA                | - V.D.A. CHARVENSOD      | 5 - 0 |

(1) - disputata il 02/11/2025

| GIRONE C - 8 Giornata - A |                        |       |
|---------------------------|------------------------|-------|
| BSR GRUGLIASCO ASD        | - PIANEZZA             | 2 - 4 |
| NICHELINO HESPERIA        | - MAPPANESE            | 1 - 1 |
| POL. PARADISO COLLEGNO    | - ACADEMY VANCHIGLIA   | 2 - 1 |
| POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.  | - LASCARIS 1954 ASD    | 0 - 3 |
| SISPORT S.P.A.            | - BEPPE VIOLA CALCIO   | 3 - 1 |
| VINOVO SPORT EVENTS       | - SPAZIO TALENT SOCCER | 2 - 3 |
| VIRTUS CENISIA            | - ALPIGNANO            | 5 - 2 |

| GIRONE D - 8 Giornata - A |                             |       |
|---------------------------|-----------------------------|-------|
| CHISOLA CALCIO            | - BUSCA 1920 A R.L.         | 4 - 1 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR   | - PEDONA BORGO S.D.         | 2 - 1 |
| GIOVANILE CENTALLO 2006   | - PINEROLO                  | 7 - 2 |
| PIOSSASCO                 | - FOSSANO CALCIO SSD A R.L. | 1 - 1 |
| SALUZZO                   | - CHERASCHESE 1904          | 1 - 2 |
| TETTI FRANCESI RIVALTA    | - A.C.CUNEO 1905 OLMO       | 1 - 7 |

| GIRONE E - 8 Giornata - A |                      |       |
|---------------------------|----------------------|-------|
| ASTI                      | - VIGUZZOLESE        | 5 - 0 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO  | - GASSINOSANRAFFAELE | 2 - 0 |
| CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.  | - CALCIO NOVESE      | 7 - 1 |
| DERTHONA FBC 1908         | - CHIERI             | 5 - 0 |
| OVADESE SSDARL            | - CENISIA A R.L.     | 1 - 4 |
| PSG SSDARL                | - ACQUI F.C. SSDARL  | 0 - 1 |
| US ALESSANDRIA CALCIO1912 | - SCA ASTI           | 0 - 1 |

## CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 8 Giornata - A |                           |       |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| A.S.D. CITTA DI COSSATO   | - FULGOR CHIAVAZZESE R.V. | 1 - 1 |
| ACCADEMIA BORGOMANERO1961 | - VERBANIA CALCIO         | 2 - 3 |
| BAVENO STRESA SSD A RL    | - JUVENTUS DOMO           | 3 - 0 |
| DIAVOLETTICALCIO VERCELLI | - BIELLESE 1902           | 1 - 3 |
| NOVAROMENTIN SRL          | - ACCADEMIA DEL TALENTO   | 7 - 3 |
| SPORTIVA CALTIGNAGA       | - BULE'BELLINZAGO         | 1 - 5 |
| 1924 SUNO F.C.D.          | - SPARTA NOVARA           | 6 - 1 |

| GIRONE B - 8 Giornata - A     |                          |       |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| ATLETICO C.B.L.               | - BORGARO NOBIS 1965     | 3 - 0 |
| (1) BANCHETTE COLLERETTO G.P. | - RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 0 - 3 |
| CALCIO SETTIMO                | - BARCANOVA CALCIO       | 2 - 4 |
| PRO EUREKA                    | - IVREA CALCIO ASD       | 3 - 2 |
| RIVER PLAINE                  | - BOSCONERESE A.S.D.     | 2 - 0 |
| V.D.A. CHARVENSOD             | - AYGREVILLE CALCIO      | 3 - 0 |
| VANCHIGLIA 1915               | - VOLPIANO PIANESE       | 1 - 2 |

(1) - disputata il 01/11/2025

| GIRONE C - 8 Giornata - A |                            |        |
|---------------------------|----------------------------|--------|
| ALPIGNANO                 | - CARRARA 90               | 1 - 0  |
| BSR GRUGLIASCO ASD        | - POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. | 0 - 1  |
| CENISIA A R.L.            | - SPAZIO TALENT SOCCER     | 0 - 3  |
| LUCENTO                   | - ROSTA CALCIO             | 3 - 0  |
| POL. PARADISO COLLEGNO    | - CASELETTE                | 0 - 11 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE   | - LASCARIS 1954 ASD        | 0 - 4  |
| SISPORT S.P.A.            | - CIT TURIN LDE            | 2 - 0  |

| GIRONE D - 8 Giornata - A |                           |       |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| A.C.CUNEO 1905 OLMO       | - PINEROLO                | 2 - 0 |
| CHISOLA CALCIO            | - SALUZZO                 | 4 - 1 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR   | - GIOVANILE CENTALLO 2006 | 0 - 2 |
| FOSSANO CALCIO SSD A R.L. | - AREA CALCIO ALBA ROERO  | 0 - 1 |
| MOREVILLA                 | - MONREGALE CALCIO        | 3 - 0 |
| SANT ALBANO               | - BUSCA 1920 A R.L.       | 2 - 3 |
| SAVIGLIANESE FBC 1919     | - CHERASCHESE 1904        | 1 - 1 |

| GIRONE E - 8 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| ACQUI F.C. SSDARL         | - CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. | 1 - 2 |
| CHIERI                    | - CAPRIATESE               | 1 - 2 |
| S.D. SAVIO ASTI           | - PSG SSDARL               | 0 - 1 |
| SAN GIORGIO TORINO        | - ASTI                     | 0 - 2 |
| SCA ASTI                  | - DERTHONA FBC 1908        | 2 - 2 |
| US ALESSANDRIA CALCIO1912 | - POLISPORTIVA GARINO      | 2 - 2 |
| VINOVO SPORT EVENTS       | - ACCADEMIA CASALE A R.L.  | 1 - 4 |

## CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 1 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| BAVENO STRESA SSD A RL    | - AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 6 - 0 |
| DIAVOLETTICALCIO VERCELLI | - NOVAROMENTIN SRL         | 4 - 0 |
| (1) GASSINOSANRAFFAELE    | - GOZZANO SSDRL            | 0 - 3 |
| (1) PRO EUREKA            | - BIELLESE 1902            | 0 - 1 |
| UNION NOVARA              | - A.S.D. CITTA DI COSSATO  | 5 - 1 |
| VERBANIA CALCIO           | - JUVENTUS DOMO            | 2 - 7 |

(1) - disputata il 01/11/2025

| GIRONE B - 1 Giornata - A |                          |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| ACADEMY VANCHIGLIA        | - QUINCINETTO TAVAGNASCO | 3 - 0 |
| BORGARO NOBIS 1965        | - VANCHIGLIA 1915        | 0 - 2 |
| FOOTBALL CLUB VOLPIANO    | - AYGREVILLE CALCIO      | 1 - 0 |
| LUCENTO                   | - RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 3 - 1 |
| POL. GRAND PARADIS        | - VOLPIANO PIANESE       | 1 - 6 |
| (1) V.D.A. CHARVENSOD     | - DORINA                 | 6 - 0 |
| VALLORCO                  | - IVREA CALCIO ASD       | 0 - 2 |

(1) - disputata il 01/11/2025

| GIRONE C - 1 Giornata - A |                         |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| ACADEMY LASCARIS ASD      | - ORBASSANO CALCIO      | 1 - 2 |
| ALPIGNANO                 | - POLISPORTIVA BRUINESE | 0 - 0 |
| (1) CIRIE CALCIO 1946     | - CHISOLA CALCIO        | 1 - 3 |
| LASCARIS 1954 ASD         | - ROSTA CALCIO          | 2 - 0 |
| (1) NICHELINO HESPERIA    | - VENARIA REALE         | 0 - 0 |

| GIRONE D - 1 Giornata - A     |                      |       |
|-------------------------------|----------------------|-------|
| AREA CALCIO ALBA ROERO        | - SALUZZO            | 0 - 5 |
| (1) BOVES MDG CUNEO           | - CHERASCHESE 1904   | 2 - 1 |
| (1) BUSCA 1920 A R.L.         | - ALBESE 1917 SSDARL | 1 - 5 |
| (1) FOSSANO CALCIO SSD A R.L. | - MONREGALE CALCIO   | 3 - 1 |
| (1) GIOVANILE CENTALLO 2006   | - PEDONA BORGO S.D.  | 2 - 1 |

|                               |                            |       |                               |                       |       |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| (1) PINEROLO                  | - POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. | 3 - 1 | (1) PIAZZA                    | - INFERNOTTO CALCIO   | 5 - 3 |
| (1) PRO COLLEGNO COLLEGNESE   | - VINOVO SPORT EVENTS      | 3 - 2 | SALICE                        | - A.C.CUNEO 1905 OLMO | 0 - 1 |
| (1) - disputata il 01/11/2025 |                            |       | (1) - disputata il 01/11/2025 |                       |       |

| GIRONE E - 1 Giornata - A     |                             |       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| ACQUI F.C. SSDARL             | - SAN GIACOMO CHIERI        | 2 - 5 |
| (1) CAPRIATESE                | - CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.  | 0 - 7 |
| CENISIA A R.L.                | - ACCADEMIA CASALE A R.L.   | 1 - 2 |
| (1) CIT TURIN LDE             | - US ALESSANDRIA CALCIO1912 | 1 - 4 |
| SCA ASTI                      | - DERTHONA FBC 1908         | 2 - 3 |
| (1) SISPORT S.P.A.            | - PSG SSDARL                | 2 - 1 |
| (1) SPAZIO TALENT SOCCER      | - ASTI                      | 0 - 0 |
| (1) - disputata il 01/11/2025 |                             |       |

## CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE 1 - 5 Giornata - A     |                         |        | GIRONE 2 - 5 Giornata - A     |                           |        |
|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN     | - ALBA BRA WOMEN A.S.D. | 4 - 3  | (1) AOSTA CALCIO 511          | - BORG VITTORIA CIT TURIN | 4 - 1  |
| PRO VERCELLI 1892 S.R.L.      | - QUARONESE             | 2 - 3  | CIT TURIN LDE                 | - MAPPANESE               | 12 - 0 |
| (1) TORINO F.C. S.P.A.        | - ELLEDI FC SSD RL      | 11 - 0 | VENARIA REALE                 | - CARONNESE WOMEN SSDARL  | 3 - 0  |
| (1) - disputata il 01/11/2025 |                         |        | (1) - disputata il 01/11/2025 |                           |        |

| GIRONE 3 - 5 Giornata - A     |                           |        |
|-------------------------------|---------------------------|--------|
| (1) ASD PINEROLO WOMEN        | - ACCADEMIA TORINO CALCIO | 0 - 11 |
| (1) AURORA CALCIO FEMMINILE   | - REAL 909                | 8 - 0  |
| MONCALIERI WOMEN SSDARL       | - SAN GIORGIO GSD         | 15 - 0 |
| (1) - disputata il 01/11/2025 |                           |        |

## CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - A     |                             |       | GIRONE B - 5 Giornata - A     |                           |       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| DERTONA CALCIO GIOVANILE      | - PRO VERCELLI 1892 S.R.L.  | 0 - 3 | BUTTIGLIERESE 95              | - ALBA BRA WOMEN A.S.D.   | 1 - 3 |
| (1) QUARONESE                 | - ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN | 1 - 1 | ELLEDI FC SSD RL              | - SCA ASTI                | 5 - 0 |
| (1) - disputata il 01/11/2025 |                             |       | (1) FREEDOM FC S.S.D. A R.L.  | - SAVI WOMEN              | 4 - 0 |
|                               |                             |       | (1) - disputata il 01/11/2025 |                           |       |
| GIRONE C - 5 Giornata - A     |                             |       | GIRONE D - 5 Giornata - A     |                           |       |
| COSSATESE                     | - RIVER PLAINE              | 5 - 1 | ACCADEMIA BORGOMANERO1961     | - BAGNELLA CALCIO 1972    | 5 - 1 |
| IVREA WOMEN ASD APS           | - CARONNESE WOMEN SSDARL    | 8 - 1 | (1) UNION NOVARA              | - BAVENO STRESA SSD A RL  | 4 - 1 |
| PONDERANO                     | - AOSTA CALCIO 511          | 5 - 6 | (1) - disputata il 01/11/2025 |                           |       |
| GIRONE E - 5 Giornata - A     |                             |       | GIRONE F - 5 Giornata - A     |                           |       |
| ACCADEMIA TORINO CALCIO       | - VENARIA REALE             | 2 - 4 | BORG VITTORIA CIT TURIN       | - MONCALIERI WOMEN SSDARL | 3 - 0 |
| TETTI FRANCESI RIVALTA        | - CIT TURIN LDE             | 1 - 1 | CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.      | - MAPPANESE               | 6 - 2 |
|                               |                             |       | VENARIA REALE SQ.B            | - REAL 909                | 1 - 1 |

## CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE B - 4 Giornata - A |                           |       |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| ATLETICO TAURINENSE       | - LISONDRIA               | 8 - 2 |
| CH4 SPORTING CLUB         | - TOP FIVE S.R.L.         | 2 - 0 |
| ELLEDI FC SSD RL          | - ORANGE FUTSAL ASTI      | 3 - 2 |
| POLISPORTIVA PASTA        | - A.S.D. L84 SPORT SCHOOL | 4 - 3 |

## WALKING FOOTBALL OVER 60

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 5 Giornata - A |                      |       |
|---------------------------|----------------------|-------|
| ASD ONNISPORT CLUB WF     | - CRISTO ALESSANDRIA | 4 - 6 |

|                              |                            |       |
|------------------------------|----------------------------|-------|
| BIELLESE 1902 WF             | - VALCHIUSELLA 1999        | 1 - 2 |
| (1) DEVILS WALKERS BORGOMANE | - TORINO WALKING FOOTBALL  | 3 - 2 |
| (2) GAUDENZIANA NOVARA       | - NOVARA WALKING FOOTBALL  | 1 - 2 |
| (1) W.F. ROLANDO ALESSANDRIA | - ARABA FENICE VALLE CERVO | 3 - 3 |

(1) - disputata il 31/10/2025

(2) - disputata il 30/10/2025

## WALKING FOOTBALL OVER 50

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 6 Giornata - A |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| (1) AURORA NICHELINO WF   | - ARABA FENICE VALLE CERVO | 3 - 5 |
| BIELLESE 1902 WF          | - NOVARA WALKING FOOTBALL  | 1 - 5 |
| (2) CAMERI CALCIO WF      | - VALCHIUSELLA 1999        | 2 - 4 |
| CRISTO ALESSANDRIA        | - WF CONFARTI GIANATO      | 5 - 2 |
| DEVILS WALKERS BORGOMANE  | - WF CASALE 21 ASD         | 1 - 2 |
| (3) F.C. GARLASCO         | - ASTI WALKING FOOTBALL    | 2 - 1 |

(1) - disputata il 29/10/2025

(2) - disputata il 30/10/2025

(3) - disputata il 27/10/2025

### • Delibere Giudice Sportivo

## CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

### GARE DEL 02/11/2025

| GIRONE D - 7 Giornata - A |                        |   |
|---------------------------|------------------------|---|
| CENTROCAMPO               | - POL. RAPID DI TORINO | D |

| GIRONE E - 7 Giornata - A |                             |   |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| GO SPORT GRUGLIASCO ASD   | - SPORTINSIEME PIOBESI T.SE | D |

### GARE DEL 02/11/2025

| GIRONE H - 7 Giornata - A |                        |   |
|---------------------------|------------------------|---|
| NIZZA VALLEBELBO          | - POL. SPINETTESE 2013 | D |

## CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

### GARE DEL 01/11/2025

| GIRONE B - 5 Giornata - A |                  |   |
|---------------------------|------------------|---|
| LASCARIS 1954 ASD         | - CENISIA A.R.L. | D |

## CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

### GARE DEL 01/11/2025

| GIRONE B - 7 Giornata - A |                             |   |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| CASSINE                   | - VALENZANA MADO SSD.A.R.L. | D |

## CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

### GARE DEL 02/11/2025

| GIRONE E - 8 Giornata - A |          |   |
|---------------------------|----------|---|
| POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.  | - CHIERI | D |

## CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

### GARE DEL 02/11/2025

| GIRONE A - 1 Giornata - A |                    |  |   |
|---------------------------|--------------------|--|---|
| SPARTA NOVARA             | - 1924 SUNO F.C.D. |  | D |

## 5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Nicola Princi, Avv. Marco Schiavone Maria, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 4, 5 e 6 Novembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

### CAMPIONATO DI ECCELLENZA

#### GARE DEL 2/11/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 350,00 BORGOSIESIA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che in particolare nel primo tempo, insultavano l'assistente n. 1, indirizzandogli anche sputi, nonché per l'utilizzo di bombe carta e fumogeni.

Euro 300,00 CHIERI

Per aver consentito e comunque non impedito che alcuni soggetti non in distinta sostassero dietro le panchine, protestando, insultando e minacciando la terna arbitrale e che nonostante gli avvisi da parte dell'arbitro, abbiano proseguito i detti comportamenti anche nel secondo tempo di gioco.

Euro 150,00 S.D. SAVIO ASTI

Per il mancato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

#### ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025

CRETAZ ROBERTO (BORGOSIESIA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEREGO GIORGIO (BORGOSIESIA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire con una ginocchiata un giocatore avversario a palla lontana.

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|                    |                           |                  |                             |
|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| BALLARINI LEONARDO | (BORGOSIESIA CALCIO)      | SCAVONE MICHAEL  | (CHIERI)                    |
| BALZO EMANUELE     | (DRUENTINA)               | SCARFIELLO LUCA  | (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.) |
| LUZZI ANDREA       | (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.) | CAPRA ALESSANDRO | (LASCARIS 1954 ASD)         |
| CASONE ANDREA      | (OVADESE SSDARL)          | BONIELLO PARIDE  | (PRO DRONERO)               |
| FILIPI ANDREA      | (S.D. SAVIO ASTI)         | LANFRANCO MARCO  | (S.D. SAVIO ASTI)           |

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                     |          |                     |                           |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------------|
| DEGRASSI ALESSANDRO | (CHIERI) | PASINATO LUCA DARIO | (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.) |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------------|

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                    |                       |                      |                           |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| REGOLANTI GIULIANO | (A.C.CUNEO 1905 OLMO) | PERITORE NICOLO      | (A.S.D. CITTA DI COSSATO) |
| THOMAIN GIACOMO    | (AYGREVILLE CALCIO)   | MANZO IGNACIO NAHUEL | (BULE'BELLINZAGO)         |
| BELLINO ALBERTO    | (DRUENTINA)           | COMINO FILIPPO       | (MONREGALE CALCIO)        |
| METI ERMANNO       | (MONREGALE CALCIO)    |                      |                           |

## **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

### **GARE DEL 2/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 100,00 SPORTING CLUB

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

### **DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| GUGLIELMETTI VALERIO | (JUVENTUS DOMO) |
|----------------------|-----------------|

Per condotta antisportiva consistita nel replicare agli sfottò dell'allenatore avversario arrivandogli faccia a faccia con fare minaccioso.

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| PELAZZA FABIO | (NICHELINO HESPERIA) |
|---------------|----------------------|

Allontanato dal campo per proteste.

### **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025**

OMBERGOZZI FILIPPO (VIRTUS VERCELLI)

Per condotta gravemente antisportiva, consistita nel festeggiare in maniera smodata davanti alla panchina avversaria.

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FICHERA LUCA (SPORTIVA NOLESE)

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

TOZZI JACOPO (CSF CARMAGNOLA  
QUEENCAR)

Per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti di un calciatore avversario.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FRASCOIA MATTIA (ARONA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire, a gioco fermo, un avversario al collo

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                       |                        |                      |                    |
|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| FERRARESE MIRKO       | (ALPIGNANO)            | COLAMARTINO FEDERICO | (CARIGNANO A.S.D.) |
| CARANGELO STEFANO     | (CARRARA 90)           | PASTORELLI MORRIS    | (JUVENTUS DOMO)    |
| MAININI ANDREA        | (PIEDIMULERA)          | DI PAOLA LORENZO     | (ROSTA CALCIO)     |
| CIANCAGLINI CHRISTIAN | (SPAZIO TALENT SOCCER) | REANO MARCO          | (SPORTIVA NOLESE)  |

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                    |                     |                     |                                |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| ARMITANO JOSHUA    | (BOVES MDG CUNEO)   | CABRINI FABIO       | (GRAVELLONA SAN PIETRO)        |
| CADONI ALBERTO     | (INFERNOTTO CALCIO) | MENABO ROBERTO      | (ORIZZONTI<br>CANAVESEALICESE) |
| TETTAMANTI ROBERTO | (PIEDIMULERA)       | MONTEMURRO EMANUELE | (VILLAFRANCA)                  |

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                    |                      |                      |                                |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| COTTONE SIMONE     | (ALPIGNANO)          | LANZAFAME LUCA       | (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)     |
| BOMBIERI FEDERICO  | (BSR GRUGLIASCO ASD) | RIZZO NICCOLO ANDREA | (CARIGNANO A.S.D.)             |
| VISCOMI FRANCESCO  | (CASTELLAZZO B.DA)   | FRACCON LUCA         | (MORETTA)                      |
| TOMATIS ANDREA     | (NICHELINO HESPERIA) | SANNA NICOLAS        | (ORIZZONTI<br>CANAVESEALICESE) |
| MAININI ANDREA     | (PIEDIMULERA)        | CAVALLERA MATTEO     | (SAVIGLIANESE FBC 1919)        |
| BARBAGALLO SAMUELE | (VALLORCO)           |                      |                                |

# CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

## GARE DEL 1/11/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 200,00 FC ESIO VERBANIA

I sostenitori minacciavano ed insultavano un giocatore della squadra ospite, agevolati dal comportamento della società che permetteva loro l'ingresso nella zona della pista di atletica da cui accedere al terreno di gioco.

#### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/ 1/2026

TASIN SIMONE (FC ESIO VERBANIA)

Per l'inqualificabile comportamento tenuto consistito nell'insultare gravemente un giocatore avversario, anche con epiteti denigratori, tanto da subirne una reazione scomposta.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BORG MATTIA (CARPIGNANO)

Per condotta violenta nei confronti di un dirigente avversario attinto al volto con un pugno. Sanzione contenuta in ragione dei gravi insulti ricevuti costituenti grave provocazione.

## GARE DEL 2/11/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 250,00 GAGLIANICO C.S.I.

Per l'inqualificabile comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro e per aver permesso l'ingresso nella zona spogliatoi di persona non in distinta.

Euro 200,00 OLYMPIC COLLEGNO

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro per tutto il secondo tempo.

#### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/12/2025

BUSICO MANUEL (PRO POLONGHERA)

Per condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Squalifica mitigata dal fatto che non c'è stato contatto fisico.

**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/11/2025**

MARONGIU GIUSEPPE (MARENTINESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

RASIA DAVIDE (PERNATESE 1928)

Per condotta irrispettosa nei confronti dei giocatori avversari.

**MASSAGGIATORI**

**INIBIZIONE FINO AL 5/12/2025**

SIMIONATI GABRIELE (GAGLIANICO C.S.I.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

**ALLENATORI**

**SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025**

MARLETTA FABIO (LIBARNA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

**SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025**

ANDREASI MAURO (MARENTINESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PRAGO VINCENZO (KL PERTUSA)

**ASSISTENTE ARBITRO**

**SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025**

MARTINER EDOARDO (GAGLIANICO C.S.I.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

**SQUALIFICA FINO AL 25/11/2025**

QUAGLIA PAOLO (MARENTINESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MORRA BEAN DIEGO  
PAOLO (MONCALIERI CALCIO 1953)

Per condotta offensiva ed irruvidosa nei confronti dell'arbitro a fine gara.

BATTAGLIA JURI (POL. PARADISO COLLENO)

Per condotta irruvidosa nei confronti dell'arbitro e, successivamente all'espulsione, per condotta minacciosa.

D ELIA MICHELE (POL. PARADISO COLLENO)

Per condotta violenta consistita in una spinta all'avversario e in un calcio in testa mentre si trovava a terra.

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

POSTIGLIONE LUCA (CIRIE CALCIO 1946)

Per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario consistita in una gomitata volontaria.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ALEMANNI ROBERTO (CENISIA A R.L.)

Per condotta violenta consistita in un calcio volontario ad un avversario da terra senza causare danni fisici.

LAGRASTA LUCA (DON BOSCO ASTI)

Per condotta violenta consistita nel colpire con una manata un giocatore avversario durante un'azione di gioco.

GIARDINA SIMONE (FBC OZZANO 1919  
RONZONESE)

Allontanato dal campo per essere entrato sul terreno di gioco senza permesso e aver rivolto offese ad un giocatore avversario.

MASTROMATTEO VITTORIO (OLYMPIC COLLENO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

NOVARA PAOLO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

LERDA MARCO CLAUDIO (SPORTING SAVIGLIANO)

Per condotta violenta consistita nel sollevare l'avversario per la maglia da terra per poi lasciarlo ricadere.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI GRIGOLI ALFONSO (ARDOR S.F. CORIO ASD)

DI FEDERICO ALESSIO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

NITA ROBERT GABRIEL (BARRACUDA)

MARENGO ALESSIO (BISALTA)

ARMATO FRANCESCO (BOSCONERESE A.S.D.)

DE PAULIS DANIEL (CAPRIE GREEN CLUB CSA)

ROFA ANDREA (CASELLE CALCIO)

CARFORA ALESSIO (CENISIA A R.L.)

ESPOSITO MATTEO FELICE (GAGLIANICO C.S.I.)

PAVIA EDOARDO (MONCALIERI CALCIO 1953)

TREVISAN FABIO (PSG SSDARL)

CAUDURO ALBERTO (SAN BERNARDO)

PAGNONE MATTEO (VALCHIUSELLA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                   |                         |                      |                    |
|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CRISTALDI ALBERTO | (BARRACUDA)             | GASTALDI CHRISTIAN   | (BISALTA)          |
| DE ANGELIS WALTER | (CAPRIE GREEN CLUB CSA) | SPESSA BOLLA EDOARDO | (COSTIGLIOLE F.C.) |
| DALLOMO EDOARDO   | (GASSINOSANRAFFAELE)    | KALISSA ISMAEL       | (LIBARNA)          |
| DIBERTI MATTEO    | (MARENTINESE)           | SAVINO GABRIELE      | (PEROSA A.S.D.)    |
| CATTANEO MATTEO   | (QUARONESE)             | BERTOLINO LUCA       | (S.SEBASTIANO)     |
| PELISSERO PAOLO   | (S.SEBASTIANO)          | VOLA MATTIA          | (VALVERMENAGNA)    |
| CICCONE NICOLO    | (VDL FIANO PLUS)        | LAZZARIN FEDERICO    | (VIGUZZOLESE)      |
| ROMANO CRISTIAN   | (VILLARBASSE)           |                      |                    |

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                            |                                |                   |                                 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| GRAZIANO MATTIA            | (AGLIE)                        | TRIA MARCO        | (AGLIE)                         |
| MATTANA LUCA               | (ARDOR S.F. CORIO ASD)         | SANGHEZ TOMMASO   | (ATLETICO ACQUI F.B.C.)         |
| LANZAVECCHIA SIMONE        | (AZZURRA)                      | MORSELLI SAMUELE  | (BARRACUDA)                     |
| PUPPIONE ANDREA            | (BARRACUDA)                    | QUARANTA MATTEO   | (BISALTA)                       |
| MANFREDO ANDREA<br>ANTONIO | (BOLLENGO)                     | SANNA LUCA        | (BORGOLAVEZZARO)                |
| SARR PAPA MOUSSA           | (BOSCONERESE A.S.D.)           | IORIANNI GABRIELE | (CAPRIE GREEN CLUB CSA)         |
| LENA ANDREA                | (CASELETTE)                    | CASTELLANO NICOLO | (CIRIE CALCIO 1946)             |
| LISI ANDREA                | (COMALA<br>FOOTBALLANDCRICKET) | ROMAGNINI ENRICO  | (F.C. PIOSSASCHESE ASD)         |
| MOLINO MATTIA              | (FELIZZANO 1920)               | TOURAY EBRIMA     | (G.A.R. REBAUDENGO)             |
| STAFRA RAJAN               | (GARESSIO)                     | TADDI LUCA        | (MOMO ATLETICO CALCIO)          |
| TAVELLA ANDREA             | (MURAZZO)                      | NADALIN GIACOMO   | (OLYMPIC COLLEGNO)              |
| COTRONEO MARCO             | (PERNATESE 1928)               | DI FEDE EMMANUELE | (PIAZZA)                        |
| HOXHA FRISLI               | (PIAZZA)                       | MEGLIOLA SIMONE   | (POLISPORTIVA B.<br>CHIANOCOCO) |
| CIOCCHETTI MARCO           | (PONDERANO)                    | LELLA CLAUDIO     | (PONDERANO)                     |
| LUPANO LEONARDO            | (RIVER SESIA CALCIO)           | BEJA ENTONE       | (SAN BENIGNO)                   |
| CARIA SIMONE               | (SAN GIACOMO CHIERI)           | MELILLO SIMONE    | (SAN MAURIZIO C.SE)             |
| SIBILLE ALESSANDRO         | (VENAUS)                       |                   |                                 |

## **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

### **GARE DEL 31/10/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BUNGU ANDREA (BENESE)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

## **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GRANDE MIRKO (GIOVANILE GENOLA 05)

## **GARE DEL 2/11/2025**

## **PREANNUNCI DI RECLAMO**

- **GARA CENTROCAMPO - POL. RAPID DI TORINO**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società ASD POL. RAPID DI TORINO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

- **GARA GO SPORT GRUGLIASCO ASD - SPORTINSIEME PIOBESI T.SE**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

- **GARA NIZZA VALLEBELBO - POL. SPINETTESE 2013**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società ASD POL. SPINETTESE 2013 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 100,00 A.S.D. LOCANA

I sostenitori della società, per tutto l'arco del secondo tempo, insultavano l'arbitro.

Euro 100,00 ATLETICO ROBASSOMERO

I sostenitori della società, per tutto l'arco del secondo tempo, insultavano l'arbitro.

Euro 100,00 PRALORMO

Per il comportamento dei sostenitori che per tutta la gara insultavano l'arbitro.

Euro 50,00 SAN GIUSEPPE RIVA

Per il mancato regolare apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/11/2025**

DI SAVINO TOMMASO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

Allontanato dal campo per abbandono dell'area tecnica senza autorizzazione e per aver protestato nei confronti dell'arbitro.

SORDELLO LUCIO (RESISTENZA GRANATA)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025**

LETO GIANLUCA (A.S.D. LOCANA)

Allontanato dal campo per comportamento antisportivo.

CUSANO LUCA (AOSTA CALCIO 511)

Per comportamento aggressivo nei confronti di un altro dirigente.

LAUDANO GIUSEPPE (ATLETICO ROBASSOMERO)

Allontanato dal campo per comportamento antisportivo.

PERRONE MOSCA PAOLO (PERTUSIO)

Allontanato dal campo per aver insultato un dirigente avversario.

### **MEDICI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2025**

GILI RICCARDO (VALDILANA BIOGLIESE)

Allontanato dal campo per proteste.

### **MASSAGGIATORI**

#### **INIBIZIONE FINO AL 18/11/2025**

MECCA LUCA (VIANNEY)

Allontanato dal campo per abbandono dell'area tecnica e per proteste.

### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025**

BIATO NILDO (ACD PRO MOLARE)

Per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

**SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025**

FASCIANO VITO (AUXILIUM SAN LUIGI)

Allontanato dal campo per proteste.

FANCELLU LUCA (RESISTENZA GRANATA)

Allontanato dal campo per proteste.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BIATO NILDO (ACD PRO MOLARE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CRIVELLO FABIO (SAN LUIGI SANTENA APS)

**ASSISTENTE ARBITRO**

**SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025**

MAGNALDI ROBERTO (REVELLO CALCIO)

Allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

HALLULLI FABJAN (POLISPORTIVA MONTATESE)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria un giocatore avversario con un pugno.

BOLLATTINO LORENZO (SAN LUIGI SANTENA APS)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria con un pugno un giocatore avversario.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MEROLLI GAD (QUARGNENTO DILETTANTI)

Per condotta irrispettosa nei confronti del proprio allenatore.

LULY ANTONIO (RESISTENZA GRANATA)

Per condotta gravemente antisportiva.

BRONDINO ANDREA (REVELLO CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CATTANEO RICCARDO (ASD LENTA LOZZOLO)

CHIRULLI MATTIA (BORGO VITTORIA CIT TURIN)

FALCONE FRANCESCO (BRICHERASIO BIBIANA)

SCHIATTONE MANUEL (FONDOTOCE)

|                    |                         |                 |                        |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| GERBAUDO GIACOMO   | (ORANGE CERVERE)        | PADILHA GABRIEL | (POL. RAPID DI TORINO) |
| ARMITANO ALEX      | (POLISPORT CASTAGNOLE)  | CIANA DENNIS    | (RIVIERA D ORTA)       |
| BELLINO RICCARDO   | (RMANTIN)               | COLOMBO ENRICO  | (S.ROCCO)              |
| PELISSERO DAVIDE   | (SAN LUIGI SANTENA APS) | PEDRINA MATTEO  | (SERRAVALLESE 1922)    |
| GAROUJ EL HOUSSEIN | (VALDILANA BIOGLIESE)   |                 |                        |

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

|                 |                     |                            |                      |
|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| BARBERA FABIO   | (ANDEZENO)          | BOUCHFAR BILAL             | (CASSINE)            |
| MANACHINO LUCA  | (PALESTRO CALCIO)   | FORMIA FABRIZIO            | (RESISTENZA GRANATA) |
| FASANO TOMMASO  | (SAN GIUSEPPE RIVA) | DELL AERA MARCO<br>VALERIO | (SISPORT S.P.A.)     |
| FERRERO EDOARDO | (VIANNEY)           |                            |                      |

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                      |                          |                     |                          |
|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| SCOGNAMIGLIO ANTONIO | (A.S.D. LOCANA)          | DEMASI MICHAEL      | (AOSTA CALCIO 511)       |
| HENRY ANDRE          | (AOSTA CALCIO 511)       | MAZZEI DENIS        | (AOSTA CALCIO 511)       |
| SIMONA ALESSANDRO    | (CREVOLESE A.S.D.)       | GAVINELLI DAVIDE    | (LUMELLOGNO)             |
| CAVESTRI LUCA        | (MEZZOMERICO CALCIO)     | TRIPODI MARCO ANDRE | (MEZZOMERICO CALCIO)     |
| MUSSO PIETRO         | (POLISPORTIVA MONTATESE) | VOGHERA CESARE      | (POLISPORTIVA MONTATESE) |
| APADULA RICCARDO     | (PREGIESE)               | ANGIULLI MARCO      | (RIVER PLAINE)           |
| SCARAFIA GIANLUCA    | (ROLETTO VAL NOCE)       | BERTOLINI EMANUELE  | (SCIOLZE)                |
| CALGARO FABIO        | (SERRAVALLESE 1922)      | PERAZZONE CARLO     | (SISPORT S.P.A.)         |
| ALBANESE DANILO      | (VARALPOMBIESE 1925)     | MORETTI LORENZO     | (VARALPOMBIESE 1925)     |

## **CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE**

### **GARE DEL 1/11/2025**

- **GARA LASCARIS 1954 ASD - CENISIA A R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visti gli atti della gara LASCARIS - CENISIA, valida per il campionato Under 19 Regionale, Girone B del 01/11/2025, dai quali è emerso un grave infortunio occorso nella fase di riscaldamento pre gara ad un giocatore della squadra del CENISIA che ha comportato l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso,

- considerato che entrambe le squadre, in ragione della situazione venutasi a creare, chiedevano il rinvio dell'incontro e che l'arbitro non si opponeva,

DELIBERA

- di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale di disporre una nuova data per la disputa della stessa.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025**

INCARDONA SALVATORE (DRUENTINA)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

VOLPATO MATTIA (CASELLE CALCIO)

Per aver commesso dapprima un fallo da tergo ad un giocatore avversario e successivamente alla notifica dell'espulsione aveva atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell'arbitro.

TUSHA ERSILIO (LUCENTO)

Per aver dato uno schiaffo ad un avversario a gioco fermo.

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FARAONE DANIELE (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

BRUSATORI TOMMASO (BULE'BELLINZAGO)

AGGERO PIETRO (PRO EUREKA)

STOPPA THOMAS (SAN GIACOMO CHIERI)

SALAMANCA DAVIDE (UNION NOVARA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VIDOLI PAOLO (BAVENO STRESA SSD A RL)

## **CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE**

### **GARE DEL 1/11/2025**

- **GARA CASSINE - VALENZANA MADO SSD.AR.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 18 Regionale, Girone B, CASSINE - VALENZANA MADO del 01/11/2025, che è stato sospeso per incidenti al minuto 40 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 2-3.

In quel mentre, un giocatore della squadra del CASSINE colpiva un avversario con un pugno e l'arbitro estraeva il cartellino rosso; il calciatore espulso, in reazione, spintonava il direttore di gara e lo

minacciava di morte; la seconda spinta, rivolta all'arbitro nell'immediatezza della prima, costringeva quest'ultimo a decretare la fine dell'incontro in maniera anticipata.

Dopo circa 15', giungevano i Carabinieri e un genitore dell'arbitro, i quali controllavano che l'uscita dagli spogliatoi avvenisse in condizioni di sicurezza.

Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Acqui Terme, per essere dimesso poco dopo con la seguente prognosi "no lesioni oggettivabili, no segni ne sintomi di trauma" (prognosi gg. 1).

Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento di un calciatore del CASSINE che, per ben due volte ha spinto l'arbitro e lo ha minacciato di morte.

Al di là della circostanza di avere o non avere subito lesioni (circostanza che attiene la squalifica del calciatore), si tratta di un fatto gravissimo che certamente ha turbato la tranquillità e la serenità del direttore di gara, non più in grado di poter continuare a gestire l'incontro, seppur per pochi minuti.

Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza a seguito di una decisione presa sul campo.

Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta del giocatore del CASSINE che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS.

Pertanto

#### DELIBERA

- di assegnare gara persa alla società CASSINE, e in conseguenza omologare il seguente risultato:

CASSINE - VALENZANA MADO 0 - 3;

- di comminare alla società CASSINE l'ammenda di 200,00 che tiene conto del corretto comportamento dell'allenatore della squadra, che si è recato negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni e scusarsi dell'accaduto;

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA FINO AL 4/11/2027

FAHOUL SOUFIAN (CASSINE)

Il giocatore, dopo essere stato espulso per condotta violenta, per ben due volte spingeva violentemente il direttore di gara, minacciandolo di morte: si tratta più atti intenzionali diretti a produrre una lesione personale e che si concretizzano in azioni impetuose ed incontrollate, connotata da una volontaria aggressività, durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara, come descritto dall'art. 35 CGS. Non si ravvisano attenuanti che possano in qualche modo mitigare la pena. Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.

#### SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

BARONI ALEX (CASSINE)

Il giocatore viene allontanato dal campo per espressioni irrispettose nei confronti del direttore di gara (art. 36 c. 1 CGS) e, prima ancora del provvedimento, corre verso il centrocampo per afferrare al collo un giocatore avversario; dopo l'espulsione, non pago, minaccia di morte un altro calciatore della Valenzana Mado.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GIACOLLO SAMUELE

(ALBESE 1917 SSDARL)

AVELLO TEODORICO

(MONFERRATO)

### **GARE DEL 2/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

KOURAA YASSINE

(DRUENTINA)

OULBAZ AYOUB

(SPORTIVA CALTIGNAGA)

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**

### **GARE DEL 3/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **MASSAGGIATORI**

#### **INIBIZIONE FINO AL 5/12/2025**

LAUDANDO EMANUELE

(POLISPORTIVA PASTA)

Allontanato dal campo per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MENDEZ CORTES MATEO

(A.S.D. STEAUA TORINO)

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **GARE DEL 1/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SAN RODRIGUEZ KEVIN

(CAVAGLIA)

### **GARE DEL 3/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

D AMICO CLAUDIO

(SPORTING LG S.S.D. A RL)

## **CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

**GARE DEL 2/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GJONBALAJ SELENE

(UNION NOVARA)

## **CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE**

**GARE DEL 2/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/11/2025**

LEO MARCO

(RACCO 86)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste (1 settimana), alla notifica del provvedimento di espulsione tiene una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ENA ALESSIA

(POLISPORTIVA GARINO)

## **CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE**

**GARE DEL 1/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

DEL GAUDIO RICCARDO (ACCADEMIA  
BORGOMANERO1961)

## **GARE DEL 2/11/2025**

### **PREANNUNCIO DI RECLAMO**

- **GARA POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. - CHIERI**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro ed altresì dei propri giocatori i quali, seppur non identificati, insultavano l'arbitro a fine gara, dagli spogliatoi.

Euro 50,00 SALUZZO

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

Euro 50,00 VANCHIGLIA 1915

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

### **DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/11/2025**

GIRAUDO GIAMPIERO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per aver consentito o comunque non impedito che i propri giocatori insultassero a più riprese il direttore di gara, una volta rientrati negli spogliatoi.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

LAMBERTI JACOPO (BSR GRUGLIASCO ASD)

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver protestato irrispettosamente dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

VERRETTO PERUSSONO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)  
SIMONE

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver, a fine gara, continuato a protestare con tono aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro proferendo altresì grave espressione blasfema.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PONTICELLI LUIGI (PINEROLO)

Per condotta violenta consistita in spintoni e atteggiamento irrispettoso nei confronti di alcuni avversari, a fine gara.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                      |                            |                          |                            |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| KASSIMI ANAS         | (ALBESE 1917 SSDARL)       | FURFARO ANTONIO          | (AYGREVILLE CALCIO)        |
| MORIELLO RICCARDO    | (BORGOSIESIA CALCIO)       | GARRONE LUCA             | (JUVENTUS DOMO)            |
| IBRAHIMJ BORIS       | (NOVAROMENTIN SRL)         | ANDREACCHIO<br>SALVATORE | (ORBASSANO CALCIO)         |
| DELLO RUSSO EMANUELE | (PIANEZZA)                 | CUMINALE LUIGI           | (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.) |
| VASILIU ALESSIO CON  | (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.) | BATTAGLIA DANIEL         | (ROSTA CALCIO)             |
| EL KRYMY ANOUAR      | (STRAMBINESE 1924)         |                          |                            |

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

RONGIOLETTI VITTORIO (ACADEMY VANCHIGLIA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                             |                            |                    |                         |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| BAHU ANDREI                 | (BAVENO STRESA SSD A RL)   | DIMATTEO JACOPO    | (BSR GRUGLIASCO ASD)    |
| SELLA PIETRO GIUSEPPE       | (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)  | ALBERTENGO LORENZO | (INFERNOTTO CALCIO)     |
| LAURIOLA SIMONE<br>VINCENZO | (MIRAFIORI A.S.D.)         | AMATO NICOLO       | (MONREGALE CALCIO)      |
| PATRUNO SIMONE              | (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.) | TRUCCO FILIPPO     | (SAVIGLIANESE FBC 1919) |

## **CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE**

### **GARE DEL 1/11/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **MASSAGGIATORI**

#### **INIBIZIONE FINO AL 18/11/2025**

CORNA ALEX (PEDONA BORGO S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

### **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025**

PIEMONTESI ALESSIO (GOZZANO SSDRL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

UGRI ILYAS (ALPIGNANO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GAMBA LUCA (ATLETICO C.B.L.)

Per condotta violenta consistita in una colluttazione tra più giocatori in campo a gioco fermo.

SCARINGELLA DAVIDE (LUCENTO)

Per condotta violenta consistita in una colluttazione tra più giocatori in campo a gioco fermo.

SALA SIMONE (US ALESSANDRIA  
CALCIO1912)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SAIB MOHAMED ALI (AYGREVILLE CALCIO)

NAPOLITANO GABRIEL (BARCANOVA CALCIO)

TASSONE GIUSEPPE (BULE'BELLINZAGO)

BONO MARCO (CALCIO SETTIMO)

BOZZOLA MATTEO (CAMERI CALCIO)

LI VIGNI EDOARDO (NICHELINO HESPERIA)

SETARO CLAUDIO ELIA (VERBANIA CALCIO)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PIPICELLA CHRISTIAN (NICHELINO HESPERIA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MARCO LORENZO (ATLETICO C.B.L.)

RUOTOLO NICOLO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

IACOBONE TOMMASO (VANCHIGLIA 1915)

## **CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE**

**GARE DEL 2/11/2025**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/11/2025**

CASTRACANE GERRI (ACQUI F.C. SSDARL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara uscendo dall'area tecnica.

### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 25/11/2025**

PAGANINI DONATO (POLISPORTIVA GARINO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste (1 settimana), alla notifica del provvedimento di espulsione tiene una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ROLLE CHRISTIAN (CENISIA A R.L.)

Per condotta violenta consistita in spintoni reciproci ed insulti nei confronti dell'avversario.

ENOMA KEVIN OSARUESE (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per condotta violenta consistita in spintoni reciproci ed insulti nei confronti dell'avversario.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ROCCA LORENZO (A.S.D. CITTA DI COSSATO) PAPPADOPOLA MARIO (BIELLESE 1902)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PINNA FEDERICO (JUVENTUS DOMO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PAROLA TOMMASO (ROSTA CALCIO) FATIHI IMAD (VANCHIGLIA 1915)

## **CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE**

### **GARE DEL 1/11/2025**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

## **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MESSINEO EDOARDO  
GIUSEP (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per condotta violenta consistita nell'aver intenzionalmente dato una ginocchiata ai genitali ad un avversario, in una fase di gioco a pallone lontano. Azione di una gravità tale da rischiare di cagionare gravi danni al giocatore colpito.

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                     |                             |                     |                     |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| PRIVITERA CHRISTIAN | (DORINA)                    | MAURINO GABRIEL     | (INFERNOTTO CALCIO) |
| D ARRIGO GIACOMO    | (PRO COLLEGNO<br>COLLENESE) | QUACQUARELLI DAVIDE | (SISPORT S.P.A.)    |

## **GARE DEL 2/11/2025**

- **GARA SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 14 Regionale, Girone A SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D. del 02/11/2025, che è stato sospeso per incidenti al minuto 40 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 1-2, allorché l'assistente di parte della Società ospitante, dopo alcune lamentele, dava il là ad una serie di insulti nei confronti dell'arbitro; dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con una testata alla fronte.

In conseguenza dell'accaduto l'arbitro decideva di sospendere l'incontro.

L'assistente proseguiva la ridda di insulti e si rifiutava dapprima di consegnare le chiavi dello spogliatoio, per poi darle, convinto dai propri dirigenti.

Recatosi quindi negli spogliatoi, l'arbitro veniva raggiunto dall'assistente di parte che dapprima porgeva le sue scuse per poi negare l'accaduto.

Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Novara, per essere dimesso poco dopo con la seguente prognosi "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo" (prognosi gg. 3).

Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento dell'assistente di parte che, in una gara di ragazzini under 14, non ha trovato nulla di meglio da fare che colpire violentemente l'arbitro con una testata alla fronte.

Un comportamento gravissimo ed incomprensibile che ha determinato il direttore di gara, ferito dal colpo ricevuto, a decretare in via anticipata la fine della partita.

Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza commessa da un adulto a seguito di una decisione presa sul campo.

Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta dell'assistente di parte dello SPARTA NOVARA che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS.

Pertanto

DELIBERA.

- di assegnare gara persa alla società SPARTA NOVARA, e in conseguenza omologare il seguente risultato:

SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D. 0 - 3;

- ai sensi dell'art. 35 c. 5bis CGS, la società SPARTA NOVARA viene sanzionata di n.2 punti di penalizzazione in classifica;
- di comminare alla società SPARTA NOVARA l'ammenda di 200,00;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **ASSISTENTE ARBITRO**

#### **SQUALIFICA FINO AL 31/12/2029**

QOTBI SALAH EDDINE (SPARTA NOVARA)

Per condotta violenta che ha provocato durante la gara una lesione personale nei confronti dell'ufficiale di gara, attestata con referto sanitario medico (cfr. artt. 2 c. 2, 35 c. 5 CGS).

Il sig. Qotbi colpiva con una testata al volto il direttore di gara, determinando così la sospensione della partita, provocando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni tre, per "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo".

Oltre alle lesioni, l'assistente teneva una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti del direttore di gara, che veniva reiterata all'interno dello spogliatoio allorché lo stesso si presentava per presentare le scuse, che appaiono francamente non spontanee e sincere. In aderenza a quanto stabilito dalla suprema giurisprudenza sportiva, in un caso per molti versi analogo, "tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra ( ) anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita" (cfr. Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021).

Non si ravvisano elementi a favore del soggetto colpito con la sanzione tali da prendere in considerazione la mitigazione della pena, di poco superiore al già severo limite minimo edittale in considerazione della circostanza che concorrono anche gravi insulti alla persona dell'arbitro e in ragione del comportamento tenuto nel post gara, laddove lo stesso assistente ha riferito al direttore di gara che, sostanzialmente, gli era ancora andata bene poiché si era trattenuto.

Infine va tenuto in debito conto che la partita era stata sostanzialmente corretta, tanto da ritenere che non vi fosse alcuna valida ragione anche solo per una vibrante protesta da parte di un soggetto che aveva la funzione di assistente arbitrale.

Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

POZZO FEDERICO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

Per grave condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, appellato offensivamente in più occasioni.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

JUKAJ ISARDI (SPARTA NOVARA)

## **CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE**

**GARE DEL 2/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TRIMARCHI FLAVIA

(CARONNESE WOMEN  
SSDARL)

## **CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE**

**GARE DEL 1/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 50,00 BAVENO STRESA SSD A RL

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

## **CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE**

**GARE DEL 1/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025**

TRATAGLINO MATTEO

(A.S.D. L84 SPORT SCHOOL)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

## **COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1**

**GARE DEL 29/10/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                |                           |               |                          |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| MAIDA GIUSEPPE | (ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA) | RASERO ANDREA | (POL LIBERTAS ANTIGNANO) |
| SARACCO MATTEO | (POL LIBERTAS ANTIGNANO)  |               |                          |

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

|                  |                             |                        |                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| PILUDU THOMAS    | (ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)   | GALLO LORENZO          | (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD) |
| MINCHILLO MATTEO | (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD) | FESTA ANDREA           | (ATLETICO TAURINENSE)       |
| VIGNALE MATTEO   | (ATLETICO TAURINENSE)       | IERARDI FRANCESCO      | (ONNISPORT CLUB)            |
| VENTURA GIANLUCA | (ONNISPORT CLUB)            | MENDES DE GOIS RODOLFO | (POL LIBERTAS ANTIGNANO)    |
| CIGNOLA RICCARDO | (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)  | GENTILESCHI EDOARDO    | (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)  |
| MONACO ALESSIO   | (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)  |                        |                             |

## **COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **GARE DEL 29/10/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

|                |            |
|----------------|------------|
| MILAN EMANUELE | (CAVAGLIA) |
|----------------|------------|

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                  |                          |              |                          |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| BATTISTON FLAVIO | (ACADEMY VENARIA FUTSAL) | VASTOLA LUCA | (ACADEMY VENARIA FUTSAL) |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| MARTINO STEFANO | (ACADEMY VENARIA FUTSAL) |
|-----------------|--------------------------|

Per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara.

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

|                     |                                |                     |                           |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| SPECOLIZZI SIMONE   | (ACADEMY VENARIA FUTSAL)       | SAN RODRIGUEZ KEVIN | (CAVAGLIA)                |
| BIANCO GABRIELE     | (LA NUOVA<br>SPORTIVAGROSSESE) | BENENATI NICOLO     | (LISONDRIA)               |
| SEGHIR ANOUAR       | (LISONDRIA)                    | CALVO LORENZO       | (MONGARDINO FUTSAL CLUB)  |
| RASERO FEDERICO     | (MONGARDINO FUTSAL CLUB)       | RIGANO GABRIELE     | (MONGARDINO FUTSAL CLUB)  |
| BERNARDINELLI MARCO | (PRO VERCELLI C5)              | CIAMPANELLI MIRKO   | (PRO VERCELLI C5)         |
| GALEONE MATTEO      | (PRO VERCELLI C5)              | PESSION HENRY       | (RIVIERA DELLE ALPI S.V.) |

### **GARE DEL 30/10/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| COBAJ MARSEL | (OLIMPIC SALUZZO 1957) |
|--------------|------------------------|

### **GARE DEL 31/10/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

|                   |                                |                 |                         |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| FARINA ANDREA     | (FUTSALES CASALE A.S.D)        | KERROUMI OTHMAN | (FUTSALES CASALE A.S.D) |
| CANTARELLA NICOLO | (L&D MONFERRATO<br>ADVENTURES) |                 |                         |

### **ERRATA CORRIGE**

- Sul comunicato ufficiale n. 37 del 30/10/2025, campionato di Prima Categoria – gara del 26/10/2025, causa errore arbitrale non appare il seguente provvedimento disciplinare:

### **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| VIDALI MORENO | (MOMO ATLETICO CALCIO) |
|---------------|------------------------|

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

## **6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO** **A LIVELLO TERRITORIALE**

**a) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente), Dr. Michele Penza (Componente Estensore).**

**Reclamo della società ROSTA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara BSR GRUGLIASCO - ROSTA CALCIO disputata in data 12.10.2025, Campionato di Promozione, Girone B**

Con reclamo inviato a mezzo Pec in data 17.10.2025, la Società ROSTA CALCIO reclama contro il provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato il suo giocatore CESTONE Emanuele per n. 3 giornate effettive, chiedendo una riduzione della sanzione.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di squalifica per tre gare effettive in quanto, come si legge da referto arbitrale, su segnalazione dell'assistente dell'arbitro n. 1 *"...in gioco a svolgimento durante il minuto 37 del secondo tempo, notavo dalla panchina ospitante (Rosta Calcio) che il n.16 Cestone Emanuele si rivolgeva in maniera irrispettosa verso la panchina ospitante apostrofandoli come "coglioni"; pochi istanti dopo, il n. 3 del Grugliasco il sig. Pia Francesco, replicava con il medesimo modus operandi, con il termine 'scemo' e da lì si è creata una discussione dalle loro rispettive panchine che si è prolungata per almeno un minuto ed ha coinvolto, seppur minimamente i rispettivi allenatori. Approfittando di una interruzione di gioco attiro l'attenzione del DDG che ha provveduto poso dopo ad effettuare un procedimento disciplinare di espulsione nei confronti di ambedue i calciatori. Alla notifica del provvedimento i calciatori abbandonavano il TDG dopo circa 40 secondi. Infine il n. 16 del Rosta Calcio, appena oltrepassato il cancello del terreno di gioco esprimeva il suo forte disappunto verso l'operato della terna arbitrale adoperando espressione blasfema ('porco dio') e offendeva questi ultimi definendoli "pezzi di merda"...."*

La Società reclamante contesta il provvedimento disciplinare (espulsione) adottato dal direttore di gara relativamente all'espressione blasfema, che secondo la medesima non sarebbe mai stata pronunciata, e chiede così la riduzione dell'entità della squalifica, volendo ridimensionare la condotta ascrivita al proprio giocatore ad un semplice diverbio con un componente della panchina avversaria.

Il reclamo non può trovare accoglimento e va quindi respinto.

Innanzitutto, va ribadito come il referto arbitrale costituisca piena prova dei fatti ivi riportati, cosicché in assenza di ulteriori e univoci elementi di prova contrari a quanto ivi contenuto, la ricostruzione dei fatti offerta dal referto debba ritenersi provata.

Pertanto, la sanzione irrogata in primo grado appare corretta ed equilibrata rispetto ai fatti occorsi, e perfettamente in linea – pari al minimo edittale - con le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva riguardanti l'utilizzo di espressione blasfema e la condotta irrispettosa e antisportiva, e va dunque confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

### RESPINGE

il reclamo presentato dalla società ROSTA CALCIO per la squalifica irrogata al calciatore CESTONE Emanuele, confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Dispone il trattenimento della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore  
Dr. Michele Penza

Il Presidente  
Dr. Ugo Annona

**b) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Avv. Loredana Germanò (Componente).**  
**Reclamo presentato della Società A.S.D. AC SANGIUSTESE, avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara A.S.D. AC SANGIUSTESE – PERTUSIO del 12.10.2025, Campionato di Seconda Categoria, Girone C**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 21.10.2025, la società AC SANGIUSTESE si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato il dirigente GROSSO Stephan fino al 14.11.2025, l'allenatore ALTOBELLO Fabiano fino al 14.11.2025, e il calciatore (capitano) DORIA Valerio per 4 giornate effettive di gara, chiedendone l'annullamento o quantomeno una riduzione.

Nel referto arbitrale si legge, quanto al DORIA, *“a seguito del triplice fischio, il Sig. Doria Valerio, numero 5 e CAPITANO DELLA SQUADRA, si è avvicinato ai suoi giocatori mettendosi in mezzo a quest'ultimi (allontanandoli) e al Direttore di gara, esprimendosi con le seguenti espressioni: 'Ragazzi andate via, non merita il nostro rispetto e saluto (riferendosi al Direttore di gara), allontanatevi da questa persona di merda, è uno schifo'. Successivamente a queste parole si è ancora avvicinato di più al Direttore di Gara, tenendo una distanza di circa mezzo metro, e guardandolo negli occhi con affare ingiurioso si è espresso attraverso le seguenti parole: 'Sei solo uno stronzo, ti devi vergognare, sei un vergognoso'. Il Direttore di Gara non ha estratto il cartellino rosso per non aumentare l'animosità di quest'ultimo e della restante squadra”*.

Quanto all'ALTOBELLO si legge: *“A seguito del triplice fischio, mentre entrambe le squadre ed il Direttore di Gara si stavano incamminando verso gli spogliatoi, dopo le espressioni ingiuriose del Sig. Doria Valerio, numero 5 e CAPITANO DELLA SQUADRA, il Sig. Altobello Fabio, ALLENATORE DELLA SQUADRA, fermo davanti al corridoio scoperto che canalizza l'entrata nei vari spogliatoi si è espresso al Direttore di Gara, insieme al Sig. Grosso Stephan (già espulso), attraverso le seguenti espressioni ingiuriose: 'Ti devi vergognare, sei una merda, oggi hai fatto schifo, vaffanculo, bastardo'. Il Direttore di Gara non ha estratto il cartellino rosso per non aumentare l'animosità di quest'ultimo e della restante squadra”*.

E infine quanto al GROSSO viene riportato: *“A seguito del triplice fischio, mentre entrambe le squadre ed il Direttore di Gara si stavano incamminando verso gli spogliatoi, dopo le espressioni ingiuriose del Sig. Doria Valerio, numero 5 e CAPITANO DELLA SQUADRA, il Sig. Grosso Stephan (già espulso), fermo davanti al corridoio scoperto che canalizza l'entrata nei vari spogliatoi si è espresso al Direttore di Gara, insieme al Sig. Altobello Fabio (ALLENATORE DELLA SQUADRA), attraverso le seguenti espressioni ingiuriose: 'Ti devi vergognare, sei una merda, oggi hai fatto schifo, vaffanculo, bastardo”*. Per tali fatti, il Giudice Sportivo irrogava le predette sanzioni per *“comportamento irrispettoso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro”* (il GROSSO), per *“condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro”* (l'ALTOBELLO), e per *“condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, reiterata e comunque aggravata dalla circostanza dell'essere capitano della squadra”* (il DORIA).

Nel reclamo, la Società nega i comportamenti attribuiti ai propri tesserati, asserendo che non corrispondano a verità e riferendo che si è trattato soltanto di contestazioni di alcune decisioni

dell'arbitro ritenute ingiustificate ed eccessivamente penalizzanti; viene quindi nuovamente ribadito che il calciatore DORIA non avrebbe rivolto alcuna ingiuria o espressione blasfema nei confronti dell'arbitro, come allo stesso modo l'allenatore ALTOBELLO che non avrebbe offeso in alcun modo il direttore di gara, e che anche il dirigente GROSSO si sarebbe allontanato velocemente dal campo a seguito dell'espulsione senza alcun fare minaccioso.

Viene inoltre allegata al reclamo una memoria difensiva a firma dell'allenatore ALTOBELLO, il quale ribadisce la propria totale estraneità ai fatti ascritti, ed anzi si rincresce di quanto viene attribuito nel referto arbitrale sia a lui sia agli altri soggetti squalificati, suggerendo l'ipotesi che il direttore di gara possa esser stato influenzato dagli insulti asseritamente ricevuti da alcuni spettatori.

La Società, inoltre, fa più volte riferimento ad un video, che però non è stato allegato al reclamo né mai pervenuto presso il Comitato Regionale o tanto meno all'attenzione della scrivente Corte.

Il reclamo non può trovare accoglimento e va quindi respinto.

Innanzitutto, si ricorda alla Società reclamante la valenza probatoria privilegiata del referto arbitrale, secondo il disposto dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e della consolidata giurisprudenza endofederale. Pertanto, i fatti ivi riportati possono essere messi in discussione soltanto in presenza di solidi elementi di prova univoci e contrari (o quantomeno alternativi) a quanto in esso riportato.

Nel caso di specie, dunque, la ricostruzione del direttore di gara (tra l'altro precisa e dettagliata) non può essere confutata dalla mera versione dei soggetti squalificati e della Società reclamante, pur se del tutto contraria al referto arbitrale; di talchè Codesta Corte non può che considerare provata la ricostruzione degli accadimenti così come riportati dal direttore di gara.

Ciò posto, i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo sono stati equilibrati e proporzionati ai fatti occorsi (correttamente qualificati), ed aderenti ai limiti edittali delle norme di riferimento del C.G.S. e pertanto non possono che essere confermati dalla valutazione di Codesta Corte.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello

**RESPINGE**

il reclamo presentato dalla Società AC SANGIUSTESE, confermando integralmente le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Dispone il prelievo e l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il Presidente estensore  
Dott. Ugo Annona

**c) Seduta del 31.10.2025. Collegio composta da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Federico Morbidelli (Componente Estensore), Avv. Loredana Germanò (Componente)**

**Reclamo della Società ASD CASALNOCETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara ASD QUARGNENTO DILETTANTI – ASD CASALNOCETO disputata in data 12.10.2025, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone H.**

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 20.10.2025 – regolarmente anticipato da preannuncio di reclamo inviato con le medesime modalità in data 17.10.2025 - la Società ASD CASALNOCETO impugnava il provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo irrogava la squalifica per quattro gare effettive al proprio giocatore BADADAH ALI NABIL MOHAM per condotta violenta consistita nel colpire con pugni e schiaffi il giocatore avversario Zarri Lorenzo (numero 9) a pallone lontano.

Con il reclamo veniva richiesta una riduzione della squalifica e veniva allegata una lettera di scuse sottoscritta dal calciatore con la quale, oltre all'ammissione dell'addebito ed alle scuse, veniva spiegato il contesto in cui sarebbe maturata la condotta violenta.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Dal referto arbitrale si evince che in occasione della condotta violenta contestata al BADADAH ALI NABIL MOHAM, al minuto 37 del primo tempo regolamentare, veniva sanzionato con l'espulsione anche il giocatore avversario, n. 9 Zarri Lorenzo, avendo reagito con uno schiaffo alla violenza del BADADAH.

Tale circostanza evidenzia come la condotta violenta non possa essere considerata come unilateralmente proveniente dal solo giocatore in forza alla società reclamante ma che, verosimilmente, sia stata reciproca ovvero in ogni caso avvenuta in un contesto di reciproche scorrettezze.

Inoltre, i numerosi giocatori ammoniti del QUARGNENTO DILETTANTI (ben 5, oltre all'espulsione del calciatore ZARRI) nonché le note del Direttore di Gara con riferimento alla condotta del pubblico di casa (ripetuti insulti all'Arbitro con minacce di *"non farlo uscire dal campo sportivo integro"* e incitando ripetutamente *"a spararsi"*), a parere di questo Collegio, costituiscono elementi idonei a fornire riscontro a quanto indicato nel reclamo, laddove viene evidenziato che l'ammessa condotta violenta sia stata conseguenza di un contesto ambientale certamente non sereno, caratterizzato da una prolungata e grave opera di istigazione verbale nei confronti del giocatore squalificato, esplicitatasi anche in insulti di particolare gravità ed in ingiurie di natura razzista.

Da ultimo, questo Collegio ritiene di apprezzare particolarmente il contenuto della lettera sottoscritta direttamente dal giocatore con la quale vengono chieste le scuse per la reazione sbagliata, viene chiesto perdono per l'errore commesso e viene evidenziata la sua difficile condizione umana e di vita. Le circostanze tutte sopra evidenziate vanno quindi certamente apprezzate quantomeno ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che si reputa equo ridurre alla metà.

#### **P.Q.M**

La Corte Sportiva di Appello

#### **RIDUCE**

la sanzione irrogata al giocatore BADADAH ALI NABIL MOHAM, rideterminandola nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già incamerata.

Il Componente Estensore  
Avv. Federico Morbidelli

Il Presidente  
Dott. Ugo Annona

**d) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Loredana Germanò (Componente Estensore), Dr. Daniele Randazzo (componente)**

**Reclamo presentato da A.S.D. USD San Giorgio Torino avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 29 del 09.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara POL. RAPID DI TORINO – SAN GIORGIO TORINO, valevole campionato Under 18, Girone B, del 05.10.2025**

Con reclamo inviato a mezzo PEC in data 10 ottobre 2025, correttamente preannunciato, la Società A.S.D. USD San Giorgio Torino si oppone al provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto ad entrambe le società la perdita della gara con il risultato di 3-0/0-3, infliggendo l'ammenda di euro 100 alla società POL. RAPID DI TORINO e l'ammenda di € 300,00 alla società SAN GIORGIO TORINO. Nel referto arbitrale, e nella sua integrazione allegata, si legge: *"A causa di tafferugli sugli spalti, sospendevo la gara al minuto 89' per i seguenti motivi: Al minuti 89', a gioco fermo, il sottoscritto stava verificando le condizioni del calciatore n. 9 della squadra di casa ( Beba Dorjan), rimasto a terra nell'area di rigore in seguito ad un contrasto di gioco. Improvvisamente, senza comprendere le ragioni iniziali, notavo che sugli spalti si era creato uno scompiglio con tafferugli tra i sostenitori delle due tifoserie, scaturiti da un acceso litigio. L'episodio generava clima di caos e tensione, che coinvolgeva anche alcuni giocatori in campo. Diversi calciatori uscivano dal terreno di gioco per tentare di riportare la calma sugli spalti, mentre altri si lasciavano andare a grida e proteste nei confronti del pubblico. La situazione generava ulteriormente a causa del comportamento del calciatore n. 4 della squadra di casa ( Gargano Samuele), che, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, si aggrappava sulla*

*recinsione per raggiungere il pubblico, venendo tuttavia trattenuto da alcuni compagni di squadra. Tale gesto alimentava ulteriormente la tensione, esasperando sia i giocatori sia gli spettatori di entrambe le fazioni, molte dei quali si avvicinavano alla recinzione inveendo e gesticolando, mentre altri tentavano di calmare gli animi. Costata l'inutilità dei ripetuti tentativi del sottoscritto, dei due capitani e dell'allenatore della squadra di casa di riportare la calma e di far rientrare tutti i calciatori sul terreno di gioco, decidevo di sospendere momentaneamente la gara per evitare il rischio di contatti fisici e ulteriori disordini. Dopo alcuni minuti, con l'aiuto dei due capitani e dell'allenatore di casa, riuscivo ad allontanare i calciatori dalla zona della tribuna e li invitavo a mantenere la calma. Tuttavia, nonostante il colloquio e le spiegazioni fornite circa la necessità di proseguire la gara in condizioni di sicurezza, alcuni giocatori si portavano nuovamente sotto la tribuna in modo concitato e aggressivo, mentre sugli spalti la situazione restava tesa. Alla luce di tali circostanze e considerato che la prosecuzione della gara avrebbe potuto compromettere l'incolumità dei presenti, decidevo di sospendere definitivamente l'incontro sul punteggio 2-5, con un minuto ancora da giocare del tempo regolamentare e circa cinque minuti di recupero da assegnare. Al termine, continuavo a mantenere il controllo della situazione allontanando i calciatori dagli spalti, con la collaborazione degli allenatori e dei dirigenti di entrambe le squadre, che si dimostravano disponibili e collaborativi nel contenere possibili ulteriori disordini. Durante tali fasi, udivo uno spettatore – presumibilmente alla tifoseria ospite – rivolgersi in modo aggressivo e minaccioso al calciatore n. 3 della squadra di casa (Pelucelli Massimiliano), dicendogli. “ Chi è tuo padre? C'è tuo padre?”. Si precisa che il Direttore di gara non è stato oggetto di offese verbali né di aggressioni fisiche. Alla luce della situazione generale e per evitare di aggravare ulteriormente le tensioni o mettere a rischio la sicurezza dei presenti, non venivano adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori, rimandando ogni decisione in merito agli organi competenti”.*

La Società reclamante contesta quanto segue: sui presunti tafferugli tra tifoserie, sostiene che mai vi è stato un contatto fisico tra i sostenitori quanto piuttosto l'unico episodio degno di nota è stato “ un accesso scambio verbale”, e che la situazione non è mai degenerata in atti di violenza; sul comportamento dei giocatori e dei dirigenti la Società smentisce con fermezza qualsiasi avvicinamento dei giocatori del San Giorgio alle tribune, tanto che non è stato necessario far intervenire i propri dirigenti e allenatori; sulle sanzioni individuali e collettive la Società reclamante ribadisce che nessun calciatore della propria squadra è stato sanzionato, contrariamente alla squadra avversaria.

Il SAN GIORGIO TORINO, pertanto, alla luce dei fatti occorsi ritiene che *“la perdita della vittoria ottenuta sul campo e la sanzione pecuniaria persino più gravosa rispetto a quella inflitta alla squadra avversaria sia totalmente sproporzionata ed ingiustificata”.*

Il reclamo può trovare totale accoglimento.

Il Giudice sportivo ha così deciso: *“assegnare gara persa ad entrambe le Società con il risultato di 0-3; di comminare alla società POL. RAPID DI TORINO l'ammenda di € 100,00; di comminare alla società SAN GIORGIO TORINO l'ammenda di € 300,00”.*

Innanzitutto, dalla lettura del referto arbitrale (fonte privilegiata di prova, com'è noto), emerge con chiarezza che la sospensione definitiva dell'incontro è stata determinata da una situazione di grave tensione sugli spalti, che ha coinvolto, almeno in parte, anche i tesserati della società di casa. Non risulta, invece, la certezza di comportamenti attribuibili alla tifoseria o ai tesserati della società ospite, essendo menzionato soltanto che l'arbitro “udiva uno spettatore – presumibilmente della tifoseria ospite – rivolgersi in modo aggressivo e minaccioso al calciatore n. 3 della squadra di casa”, episodio isolato e non qualificabile come violenza o comportamento antisportivo tale da incidere sulla regolarità della gara.

È, inoltre, pacifico che non si siano verificati episodi di violenza fisica o aggressioni ai danni del direttore di gara o dei tesserati, e che i dirigenti di entrambe le società abbiano collaborato nel tentativo di ristabilire la calma.

Ai sensi delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità oggettiva e presunta delle società è correlata ai comportamenti dei propri sostenitori, dirigenti e tesserati. Tuttavia, nel caso di specie, non essendo provato con chiarezza alcun fatto imputabile alla società ospite SAN GIORGIO TORINO, deve escludersi ogni sua forma di responsabilità nella causazione dell'evento che ha condotto alla sospensione della gara, né vi è stato alcun rilievo in merito ai propri calciatori.

Al contrario, dal referto arbitrale emerge la responsabilità della Società Pol. Rapid Torino per quanto avvenuto, i cui tesserati hanno contribuito ad alimentare la tensione, sia sugli spalti sia in campo, e in particolare l'arbitro evidenzia il comportamento del calciatore n. 4 (GARGANO Samuele) e la necessità dell'intervento dell'allenatore e del capitano per sedare il riacutizzarsi dei disordini.

Si sottolinea che tale regime di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo muove dall'intento di indurre le società a predisporre tutte le misure preventive idonee ad evitare fatti pregiudizievoli, tutelando nel contempo l'ordine, la correttezza e la regolarità delle competizioni.

Tale principio non ha carattere punitivo, ma mira a preservare l'equilibrio dei valori sportivi, garantendo che il risultato derivi unicamente dal merito sportivo e non da circostanze estranee al gioco. In tale contesto, la giurisprudenza endofederale ha costantemente affermato che, qualora si verificano nel corso della gara fatti non valutabili con criteri oggettivi e certi, spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano inciso sulla regolarità dell'incontro.

Dai fatti rilevati nel caso di specie, lo si ribadisce ancora, vi è una mancanza di una influenza diretta e comprovata dei fatti in capo alla Società SAN GIORGIO, ragion per cui la gara deve essere dichiarata regolare con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare eventualmente applicabile. Infatti, la sanzione della perdita della gara non trova applicazione se l'identità del calciatore o dell'autore del comportamento antisportivo non è stata individuata o se non è provata la responsabilità della società, come nel caso di specie nei confronti della reclamante, tant'è che non si è reso necessario nemmeno l'intervento dei suoi dirigenti e/o allenatori per sedare i disordini, non essendoci propri giocatori coinvolti (vi è stata soltanto la collaborazione del capitano della squadra per calmare la situazione venutasi a creare).

Nel caso di specie, inoltre, il direttore di gara non ha identificato alcun tesserato della società ospite (SAN GIORGIO) quale autore di comportamenti irregolari, né ha segnalato con certezza delle violazioni riconducibili alla sua tifoseria. Pertanto, si ritiene che la perdita della gara inflitta anche alla A.S.D. San Giorgio Torino risulta ingiustificata e contraria ai principi di equità e proporzionalità delle sanzioni sanciti dal C.G.S.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo di comminare la perdita della gara ad entrambe le società sia erronea e vada riformata, poiché solo la società di casa Pol. Rapid Torino risulta responsabile della sospensione dell'incontro.

Inoltre, anche a seguito di confronto e interlocuzione con il rappresentante AIA, la Corte ritiene di poter interpretare il fischio finale dell'arbitro come, appunto, fischio finale dell'incontro, e non già come fischio di sospensione della partita (visto che, tra l'altro, mancava un solo minuto alla fine della gara e lo scarto di punteggio tra le due squadre era notevole).

Il risultato maturato sul campo al termine dell'incontro (2-5 in favore della società A.S.D. SAN GIORGIO TORINO) deve pertanto essere omologato (reputandosi più favorevole anche rispetto allo 0-3 a tavolino irrogabile contro la sola società Pol. Rapid Torino e in favore della reclamante); allo stesso modo, e per gli stessi motivi, deve essere annullata la sanzione pecuniaria inflitta alla Società SAN GIORGIO TORINO non essendo stata provata una sua responsabilità per i fatti occorsi a fine partita così come riportati nel referto arbitrale.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello

**accoglie** il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Giorgio Torino;

**riforma** la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui disponeva la perdita della gara per entrambe le società;

**omologa** il risultato conseguito sul campo (2-5) in favore della società A.S.D. San Giorgio Torino;

**annulla** l'ammenda di € 300,00 inflitta alla società A.S.D. San Giorgio Torino.

**Dispone** la restituzione della tassa di reclamo qualora già incamerata.

Il Componente Estensore  
Avv. Loredana Germanò

Il Presidente  
Dott. Ugo Annona

**e) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente estensore), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente)**

**Reclamo della società A.S.D. LAGNASCO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 17 del 16.10.2025 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara F.C. MOREVILLA e A.S.D. LAGNASCO CALCIO disputata in data 12.10.2025, Campionato Terza Categoria – Girone B**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 20 Ottobre 2025, correttamente preannunciato, la società A.S.D. LAGNASCO CALCIO si oppone alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Cuneo, con la quale è stata disposta la ripetizione della gara tra F.C. MOREVILLA e A.S.D. LAGNASCO CALCIO, ritenendola ingiusta e non conforme alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, la Società reclamante basa il proprio reclamo sull'art. 10, comma 5, del C.G.S., ritenendo che l'influenza dell'errore arbitrale sulla regolarità della gara rientra nella discrezionalità degli organi di giustizia sportiva dettata dal predetto articolo, precisando che, secondo la reclamante, nel caso di specie tale influenza deve ritenersi insussistente, in quanto il giocatore interessato militava nella squadra già in svantaggio. L'A.S.D. LAGNASCO CALCIO, inoltre, rileva che l'errore tecnico dell'arbitro, consistente nella mancata espulsione del calciatore n. 18 del F.C. Morevilla, Berardi Niccolò, già ammonito in precedenza, si è verificato al terzo minuto di recupero del secondo tempo, quando il risultato (2-1 a favore del Lagnasco Calcio) era già acquisito e pertanto la ripetizione della gara determinerebbe un ingiusto pregiudizio nei confronti della società reclamante, che verrebbe privata di una vittoria regolarmente conseguita sul campo, pur non avendo alcuna responsabilità rispetto all'errore commesso dal direttore di gara. Per questi motivi, la società A.S.D. LAGNASCO CALCIO, con il proprio reclamo, chiede che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che dispone la ripetizione della gara; che di conseguenza venga confermato il risultato conseguito sul campo (2-1 in favore del LAGNASCO CALCIO) e chiedeva, infine, che il Presidente della squadra, il sig. RIVOIRA CARLO venisse ascoltato personalmente in udienza in merito alla vicenda.

Sul proprio referto, effettivamente, il direttore di gara ammette che al minuto 45+3 del secondo tempo provvedeva ad ammonire il calciatore n. 18 della società Morevilla per reiterate proteste e che solo successivamente, al termine della gara, constatava che tale provvedimento costituiva, in realtà, la seconda ammonizione personale per il medesimo calciatore. Pertanto, solo per mero errore, non procedeva alla prevista espulsione del calciatore.

Premesso che all'udienza del 31 ottobre 2025, nonostante la regolare notificazione agli interessati, nessuno è comparso per il LAGNASCO, la Corte Sportiva d'Appello, esaminato il reclamo, il referto arbitrale e la documentazione ufficiale di gara, rileva che l'errore arbitrale, consistente nel caso in esame nel non aver disposto l'espulsione di un calciatore già gravato da due ammonizioni, pur se dichiarato nel referto di gara o persino ammesso dall'arbitro medesimo, come nella fattispecie in esame, non comporta automaticamente l'annullamento della gara disputata.

Non si può, infatti, non tener conto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale dispone:

*“Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:*

- a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;*
- b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;*
- c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;*
- d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione”.*

Ciò, tuttavia, non implica che la discrezionalità dell'Organo di Giustizia possa tradursi in arbitrio, dovendo lo stesso, nell'esercizio del proprio potere valutativo, analizzare caso per caso le situazioni

sottoposte al proprio giudizio e motivare adeguatamente le ragioni per le quali un errore tecnico non assuma carattere decisivo ai fini della regolarità o dell'irregolarità della gara e del relativo risultato. In proposito, si richiamano due precedenti giurisprudenziali pertinenti, relativi a fattispecie analoghe: la decisione n. 85 della Corte Sportiva di Appello nazionale, III sezione, del 12 Febbraio 2021, e la decisione del Giudice Sportivo del Distretto di Pinerolo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 dell'8 dicembre 2024, riguardante il campionato di Terza Categoria Torino C11. *"[...] Non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S. [...] la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte [...] a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza [...] si da permettere, attraverso una valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art. 10, comma 5, C.G.S., la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo"* [cfr. Decisione n. 85 CSA, III sezione, del 12 Febbraio 2021]. E ancora: *"[...] non sempre l'errore arbitrale, seppur dichiarato nel referto di gara o finanche riconosciuto dall'arbitro, come nella fattispecie in esame, comporta l'annullamento dell'incontro disputato, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 10 del CGS [...]"* Pertanto, in relazione all'analisi delle circostanze che hanno caratterizzato la singola fattispecie, desumibili anche dal referto arbitrale, ritenendo, quindi, non vanificabile il merito sportivo della squadra vittoriosa sulla base di valutazioni assolutamente astratte e probabilistiche e, comunque, non idonee ad ipotizzare una effettiva incidenza sullo sviluppo del gioco in assenza del giocatore in campo [...]" [cfr. Decisione Giudice Sportivo del Distretto di Pinerolo, C.U. n. 29 dell'8 dicembre 2024].

Orbene, seguendo l'orientamento espresso in tali pronunce, e a seguito anche di interlocuzione e confronto con il referente AIA, la permanenza indebita in campo del calciatore BERARDI Niccolò, tesserato per la società F.C. MOREVILLA, limitata a soli 120 secondi (pari ai due minuti finali di recupero), nel corso dei quali non si sono registrate azioni di gioco rilevanti per alcuna delle due squadre né situazioni potenzialmente idonee a determinare variazioni del risultato, non può ritenersi influente sotto il profilo temporale e agonistico al punto da compromettere la regolarità dell'incontro o alterarne l'esito. Ragionando a *contrario*, infatti, ne risulterebbe un esito paradossale che penalizzerebbe la Società reclamante, vincitrice sul campo dell'incontro, squadra penalizzata in campo dalla mancata espulsione del giocatore avversario, che sarebbe nuovamente penalizzata in caso di ripetizione della gara.

Pertanto, alla luce dell'analisi complessiva delle circostanze che hanno contraddistinto la fattispecie in oggetto, come desumibili dal referto arbitrale, questa Corte ritiene che non possa essere disconosciuto il merito sportivo della squadra risultata vittoriosa, non potendosi fondare un'eventuale decisione di segno opposto su considerazioni meramente astratte o ipotetiche, né su presunzioni di incidenza effettiva del giocatore indebitamente rimasto in campo sullo sviluppo del gioco e sul risultato finale.; di talchè va omologato il risultato di 1-2 ottenuto sul campo.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello

**ACCOGLIE**

il reclamo della Società A.S.D. LAGNASCO CALCIO, dichiara la regolarità della gara e conferma il risultato conseguito sul campo: F.C. MOREVILLA - A.S.D. LAGNASCO CALCIO 1-2.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, qualora già incamerata.

Il componente estensore  
Dott. Daniele Randazzo

Il Presidente  
Dott. Ugo Annona

**f) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente). Reclamo presentato della società A.S.D. AIRASCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 23 del 23.10.2025 della Delegazione Distrettuale Pinerolo, in relazione alla gara SAN SECONDO – AIRASCHESE 1972 del 18.10.2025, Under 16 provinciali, C11 maschili, girone A**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 24.10.2025, la società A.S.D. AIRASCHESE chiede la revisione:

- del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica di 3 giornate di gare effettive inflitta al calciatore Sig. Morero Samuele;
- del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica di 3 giornate di gare effettive inflitta al calciatore Sig. Signoretta Giuseppe.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione del merito del reclamo, è doveroso dichiararne l'irricevibilità per mancata allegazione della tassa di reclamo, ex art. 48, comma 2, C.G.S., che dispone: *"I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice"*.

Inoltre, con C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, pag. 3, punto 1.5.2., *"VERSAMENTO TASSE RECLAMI"*, è stato ricordato *"a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che "relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo", ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.

Pertanto, in assenza di ricevuta del bonifico bancario ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo direttamente dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società A.S.D. AIRASCHESE, senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello

**DICHIARA IRRICEVIBILE**

il reclamo presentato dalla Società A.S.D. AIRASCHESE per mancata allegazione della relativa tassa.

Il Presidente estensore  
Dott. Ugo Annona

**g) Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente estensore), Dott. Michele Penza (componente)**

**Reclamo della società SAN GALLO SETTIMO avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 16.10.2025 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara KL PERTUSA - SAN GALLO SETTIMO disputata in data 11.10.2025, Campionato Under 16 Provinciale**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 17.10.2025, correttamente preannunciato, la società SAN GALLO SETTIMO chiede di rivalutare le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale della

Delegazione Provinciale di Torino riguardanti la Società reclamante e i suoi tesserati. In particolare, il Giudice di prime cure ha irrogato tali sanzioni disciplinari:

- l'assegnazione della perdita della gara alla società SAN GALLO SETTIMO, con il seguente risultato: KL PERTUSA – SAN GALLO SETTIMO 3 – 0;
- la squalifica sino al 31 dicembre 2025 per il Sig. LAVIOLA DAVIDE, allenatore della società SAN GALLO SETTIMO, per condotta gravemente irrispettosa e offensiva nei confronti del direttore di gara, nonché profondamente diseducativa nei confronti dei propri calciatori, avuto riguardo al ruolo rivestito e alla funzione educativa che lo stesso avrebbe dovuto esercitare nel contesto in esame;
- l'inibire sino al 31 gennaio 2026 per il Sig. LO VETERE SALVATORE, dirigente della società SAN GALLO SETTIMO, per comportamento fortemente irrispettoso e contrario ai principi di lealtà sportiva, tenuto non soltanto nei confronti della panchina avversaria, ma altresì verso il direttore di gara;
- l'inibizione sino al 28 febbraio 2026 per il Sig. TOGNOTTI MARCO, dirigente della società SAN GALLO SETTIMO, per atteggiamento gravemente irrispettoso e antisportivo nei confronti della panchina avversaria e minaccioso verso il direttore di gara, arrivando persino a tentare di colpire quest'ultimo con la bandierina dell'assistente di parte;
- l'ammenda di euro 200,00 alla società SAN GALLO SETTIMO, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati;
- la squalifica per sette (7) gare effettive al calciatore LAVIOLA FEDERICO, per condotta irruenta, incontrollata e intimidatoria nei confronti del direttore di gara, in emulazione del comportamento tenuto da altri tesserati della medesima società.

Nel reclamo la società SAN GALLO SETTIMO ha evidenziato che, nel corso del secondo tempo della partita, la direzione di gara avrebbe mostrato segni di evidente nervosismo e squilibrio, con decisioni ritenute incoerenti e tali da incidere sulla serenità del gioco, generando tensione tra i presenti.

Pur riconoscendo che taluni atteggiamenti dei propri tesserati non fossero pienamente conformi ai valori sportivi che la Società promuove (si legge infatti nel reclamo che la SAN GALLO SETTIMO è da sempre impegnata nella promozione di uno sport leale, educativo e rispettoso dei ruoli), la reclamante ha tuttavia negato che vi siano stati contatti fisici o atteggiamenti intimidatori nei confronti del direttore di gara o dei tesserati della squadra avversaria.

Secondo la Società ricorrente, il referto arbitrale conterrebbe elementi non rispondenti alla reale dinamica dei fatti, con la descrizione di episodi di aggressione e minaccia che, a proprio dire, non si sarebbero mai verificati. Tale rappresentazione, a giudizio della reclamante, avrebbe leso gravemente l'immagine e la credibilità della Società, distorcendo la percezione pubblica dell'accaduto.

La Società ha, inoltre, manifestato preoccupazione per il messaggio educativo che tali circostanze potrebbero trasmettere ai propri giovani tesserati, sostenendo che un abuso di potere o un errore non riconosciuto non possano essere accettati solo perché provenienti da una figura di autorità.

La Società ha quindi chiesto la revisione dei provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti della Società stessa e dei propri tesserati e che venga monitorato con particolare attenzione l'operato dell'arbitro designato per la gara in oggetto, affinché eventuali comportamenti non appropriati non si ripetano in futuro.

Tuttavia, come si evince dal referto del direttore di gara, la partita in oggetto non ha avuto un normale svolgimento, essendo stata sospesa al 39° minuto del secondo tempo a seguito del comportamento gravemente antisportivo e minaccioso tenuto da diversi tesserati della società SAN GALLO SETTIMO nei confronti dell'arbitro.

Riferisce, infatti, il direttore di gara che, al 33° minuto del secondo tempo, il sig. LAVIOLA DAVIDE, allenatore della squadra SAN GALLO SETTIMO, lo ha insultato pesantemente, assumendo tra l'altro un atteggiamento intimidatorio e arrivando persino a fronteggiarlo a distanza ravvicinata.

Successivamente, al 36° minuto del secondo tempo, il sig. LO VETERE SALVATORE, massaggiatore della medesima società, ha invaso l'area tecnica della squadra avversaria, tentando il contatto fisico con un dirigente della KL PERTUSA e rivolgendo espressioni ingiuriose nei suoi confronti. Solo il pronto intervento dei componenti della panchina locale ha evitato che tale condotta degenerasse ulteriormente. Inoltre, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, il sig. LO VETERE ha tentato di avvicinarsi al direttore di gara con un intento aggressivo, ma è stato nuovamente bloccato dal personale della panchina della squadra di casa. Nonostante i reiterati richiami dell'arbitro, il

medesimo si è rifiutato di abbandonare il terreno di gioco, rimanendo in campo in palese violazione delle disposizioni regolamentari.

Nello stesso frangente, sempre al 36° minuto del secondo tempo, il dirigente sig. TOGNOTTI MARCO, anch'egli tesserato per la società SAN GALLO SETTIMO, nonché designato guardialinee nella partita in esame, faceva ingresso nell'area tecnica avversaria, rivolgendo insulti e minacce ai componenti della panchina della squadra di casa. Dopo essere stato espulso, il TOGNOTTI agitava la bandierina dell'assistente di parte nel tentativo di colpire il direttore di gara, venendo tuttavia fermato dall'intervento della squadra ospitante. Anche egli rifiutava di uscire dal campo, nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro.

A seguito di tali comportamenti e dell'acuirsi della tensione generale, il direttore di gara ha ritenuto venute meno le condizioni di sicurezza e di regolarità per la prosecuzione dell'incontro, decretandone pertanto la sospensione definitiva al 39° minuto del secondo tempo.

Nel proprio referto, l'arbitro ha segnalato inoltre che, al termine della gara, la squadra locale inizialmente si è rifiutata di consegnargli la chiave dello spogliatoio, adducendo motivazioni pretestuose e che solo successivamente, e dopo esplicita richiesta, la chiave è stata consegnata. Tuttavia, durante il successivo rientro del direttore di gara nello spogliatoio, i dirigenti LO VETERE e TOGNOTTI hanno tentato per ben tre volte di introdursi nei locali riservati all'arbitro, con l'evidente intento di intimidirlo, riuscendo ad avvicinarsi solo grazie alla momentanea mancanza di controllo sull'accesso. Soltanto in un secondo momento, la dirigenza della squadra locale ha disposto la vigilanza davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale, impedendo ulteriori tentativi di contatto.

Inoltre, a partita già sospesa, il giocatore LAVIOLA FEDERICO, capitano della squadra SAN GALLO SETTIMO, nonché figlio dell'allenatore, è stato riconosciuto responsabile di condotta gravemente antisportiva e intimidatoria nei confronti del direttore di gara. In particolare, il suddetto calciatore si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso, inveendo contro di lui in segno di protesta per la decisione assunta e tentando di ostacolarne l'uscita dal recinto di gioco. Tale comportamento determinava la reazione di alcuni compagni di squadra, non identificati, che si univano al capitano nel rincorrere l'arbitro, costringendolo ad abbandonare rapidamente il terreno di gioco per tutelare la propria incolumità. Solo l'intervento di alcune persone presenti all'esterno del campo evitava ulteriori conseguenze.

Codesta Corte Sportiva d'Appello, esaminati il reclamo proposto dalla Società, il referto arbitrale e la documentazione ufficiale di gara, ritiene che, pur non essendosi concretizzato alcun contatto fisico tra i tesserati della società reclamante e il direttore di gara - circostanza evitata unicamente grazie all'intervento di terzi - i comportamenti tenuti nel corso della partita siano connotati da particolare gravità.

Tale valutazione appare ancor più significativa in considerazione del fatto che gli episodi di violenza e antisportività sono stati posti in essere da soggetti che, per il loro ruolo, avrebbero dovuto costituire un modello di correttezza e rispetto nei confronti dei giovani atleti di età pari a circa sedici anni. Al contrario, invece, detti comportamenti hanno generato nei giovani stessi un effetto di emulazione, inducendoli a replicare atteggiamenti violenti e contrari ai principi sportivi e morali.

La Corte, pur prendendo atto degli obiettivi educativi e morali che la Società dichiara di perseguire, ritiene che la condotta tenuta dai suoi tesserati durante la gara sia da considerarsi grave, antisportiva e reiterata, non solo nei confronti degli avversari, ma, in particolare, nei confronti del direttore di gara, nei cui confronti è stato persino tentato un atto di aggressione mediante la bandierina dell'assistente. Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e secondo consolidata giurisprudenza, il referto arbitrale possiede un valore probatorio privilegiato. Esso non può essere messo in discussione in assenza di elementi di prova univoci e contrari a quanto in esso riportato. Nel caso di specie, la Società reclamante si è limitata a contestare le dichiarazioni del direttore di gara senza fornire un'alternativa ricostruzione dei fatti supportata da prove concrete.

Pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della piena responsabilità dei soggetti sanzionati in primo grado e della Società SAN GALLO SETTIMO, che risponde oggettivamente dei comportamenti dei propri tesserati e degli episodi verificatisi, che sono stati valutati correttamente dal Giudice Sportivo con provvedimenti sanzionatori congrui e proporzionati alla gravità dei fatti accertati, che quindi vanno confermati nella loro interezza.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello

**RESPINGE**

integralmente il reclamo presentato dalla società SAN GALLO SETTIMO e conseguentemente conferma le sanzioni applicate dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato.

Dispone il prelievo e l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il componente estensore  
Dott. Daniele Randazzo

Il Presidente  
Dott. Ugo Annona

**h) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Avv. Loredana Germanò (Componente).**

**Reclamo della società Roletto Valnoce avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 23 del 23.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara PANCALIERI CASTAGNOLE - ROLETTO VAL NOCE, disputata in data 18.10.2025 - Categoria Under 15 Provinciale**

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 23.10.2025, correttamente preannunciato, la Società ASD ROLETTO VAL NOCE ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contenuta nel comunicato in epigrafe, con cui veniva irrogata la sanzione della squalifica per dieci giornate di gara effettive al tesserato PETRONE Matteo, perché *“ al termine della gara, durante un parapiglia, insultava un giocatore della squadra avversaria con termini discriminatori a sfondo razziale (sanzione comminata ai sensi dell'art. 28 CGS).”*

Nel referto arbitrale si legge che, al minuto 35+4' del secondo tempo regolamentare, il numero 11 della Roletto Val Noce, PETRONE Matteo, *“a fine partita in una zuffa collettiva apostrofa con il termine ‘negro’ il numero 2 avversario”*.

Nel proprio reclamo, la Società ASD ROLETTO VAL NOCE, pur non potendo affermare con certezza che la frase sia stata detta, in ogni caso non contesta il contenuto del referto di gara bensì chiede un'attenuazione della squalifica inflitta al proprio calciatore, adducendo quale giustificazione il fatto che il tesserato sia stato provocato durante tutta la gara. E ancora, sottolinea la giovane età del 14 anni), ragione per cui *“può dire frasi senza pesare il vero significato profondo delle parole”*. La Società sostiene, infine, che una squalifica così prolungata potrebbe allontanare significativamente il giovane dallo sport.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Codesta, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, ritiene pacifico che la condotta del calciatore Matteo PETRONE integri la violazione di cui all'art. 28 C.G.S., perché la parola *“negro”* rivolta al calciatore della squadra avversaria costituisce certamente un insulto razzista e discriminatorio, particolarmente grave e censurabile, e pertanto meritevole di sanzione disciplinare rigorosa. Tuttavia, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistano concrete circostanze attenuanti, tali da rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 13 CGS, per i motivi di seguito elencati.

La giovane età del calciatore (elemento che la giurisprudenza interna di Codesta Corte tiene in attenta considerazione) è un elemento che induce a ritenere il comportamento dello stesso frutto di immaturità e superficialità nell'uso del linguaggio. Il PETRONE è un ragazzo di 14 anni e questo è un dato da tenere in considerazione nella valutazione della gravità dell'insulto, quantomeno sotto il profilo della conoscenza storica e profonda che intrinsecamente questo insulto, in ogni caso ingiustificabile, porta con perché E' vero, da un lato, che è necessario sin dalla giovane età educare i ragazzi, specialmente nello sport, ad un uso consapevole del linguaggio e soprattutto contrastare con determinazione episodi razzisti e/o discriminatori, ma dall'altro ogni sanzione, anche quella sportiva, deve essere

parametrata ed adeguata ai fatti occorsi e tendere alla risocializzazione sportiva del soggetto squalificato.

In secondo luogo, come si evince dal referto arbitrale, il calciatore numero 2 della squadra avversaria, contro cui è stato rivolto l'insulto razzista, veniva espulso al minuto 35+4' del secondo tempo regolamentare, perché *“afferre a mano aperta la testa del numero 11 della squadra avversaria procurandogli dolori”*.

Tale circostanza evidenzia la dinamica di provocazione reciproca tra i due calciatori sfociata in insulti e condotte violente reciproche.

Alla luce di tali elementi, tenuto conto della gravità del comportamento, del minimo edittale normativo, e della necessità di una risposta disciplinare sì adeguata ma che assolvere anche alla funzione rieducativa, nell'auspicio che anche da parte delle Società ci sia un impegno attivo volto a veicolare ai giovani calciatori il rispetto e la delicatezza verso alcune tematiche sociali di particolare rilievo, si ritiene equo rideterminare leggermente la sanzione inflitta in primo grado, riducendo la squalifica ad 8 giornate.

### **P.Q.M**

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

### **RIDUCE**

la sanzione irrogata a Matteo PETRONE, rideterminandola nella squalifica per 8 giornate di gare effettive.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore  
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente  
Dott. Ugo Annona

**i) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente). Reclamo presentato della società BUSCA 1920 A R.L., avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara SCARNAFIGI – BUSCA 1920 A R.L. del 8.10.2025, Coppa Italia di Promozione**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 22.10.2025, la società SSD BUSCA1920 A R.L. chiede la revisione del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 04/11/2025 all'allenatore Sig. BRIANO Mauro per condotta gravemente irrispettosa verso l'arbitro.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione del merito del reclamo, è doveroso dichiararne l'irricevibilità per mancata allegazione della tassa di reclamo, ex art. 48, comma 2, C.G.S., che dispone: *“I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”*.

Inoltre, con C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, pag. 3, punto 1.5.2., *“VERSAMENTO TASSE RECLAMI”*, è stato ricordato *“a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che “relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo”, ciò al*

*fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito”.*

Pertanto, in assenza di ricevuta del bonifico bancario ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo direttamente dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società BUSCA 1920 A R.L., senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

*Ad abundantiam*, si sottolinea come il reclamo sia in ogni caso inammissibile anche ex art. 137, comma 3, lett. b, C.G.S.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello

**DICHIARA IRRICEVIBILE**

il reclamo presentato dalla Società BUSCA 1920 A R.L per mancata allegazione della relativa tassa.

Il Presidente estensore  
Dott. Ugo Annona

## **6. TRIBUNALE FEDERALE**

**Seduta del 24.10.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Luciano Tarditi (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente).**

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

a) Signor **Francesco Gatti** all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la ACD Lucento:

*incolpato per violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 39 comma 3 valevole per il campionato Under 19 sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso al termine della gara Lucento-Lascaris del 12/04/2025 valevole per il campionato Under 19, nella zona adiacente agli spogliatoi alla quale non gli era consentito accedere perché non inserito nella distinta di gara, colpito con un calcio ai genitali il signor Andrea Brunatto, calciatore tesserato per la Lascaris 1954, causandogli un "trauma contusivo testicolare" così come certificato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini di Torino in pari data;*

b) Signor **Paolo Pesce** all'epoca dei fatti tesserato per la ACD Lucento:

*incolpato per violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 39 comma 3 codice di giustizia sportiva per avere lo stesso al termine della gara Lucento-Lascaris del 12/04/2025 valevole per il campionato Under 19, rivolto ai giocatori tesserati per la Lascaris proferendo la seguente espressione: "nei precedenti incontri della stagione in corso, ve ne abbiamo fatto in totale 10 reti, andatevene a casa e succhiateci il cazzo";*

c) **Società ACD Lucento** per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del codice di giustizia sportiva "per aver consentito al termine della partita, l'accesso all'area degli spogliatoi ad un soggetto non autorizzato in quanto non in distinta e non identificato dall'arbitro, i quale aggrediva fisicamente il giocatore della società Lascaris signor Andrea Brunazzo, colpendolo con un calcio e causando una mass-confrontation con i suoi compagni di squadra, prontamente sedata dal Direttore di gara con la collaborazione dei dirigenti di ambo le società"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 15/09/2025 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i signori Francesco GATTI, Paolo PESCE e la Società ACD LUCENTO per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da una segnalazione del 17/04/2025 dell'Organizzazione di Vigilanza della FIGC alla Procura Federale con la quale veniva segnalata la presunta aggressione posta in essere da un tesserato della ACD LUCENTO ai danni di un minore tesserato presso la società Lascaris 1954 ASD a seguito della gara Lucento-Lascaris del 12/04/2025.

Seguiva alla segnalazione attività investigativa rappresentata dalla acquisizione del foglio censimento delle due Società e delle relative posizioni di tesseramento nonché dei verbali delle audizioni effettuate nell'ambito del procedimento, tra le quali quelle dei soggetti deferiti. L'indagine consentiva di identificare l'autore del gesto e di formulare le incolpazioni in epigrafe.

All'udienza del 10/10/2025, verificata la regolare citazione delle parti, compariva dinnanzi al Tribunale l'Avv. Andre Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Alessandro Cereser, difensore dei soggetti deferiti.

Prima dell'udienza l'Avv. Cereser aveva depositato per il GATTI n. 2 memorie difensiva lamentando la lacunosità del referto arbitrale e chiedendo l'escussione di alcuni testi ed instando per una richiesta di chiarimenti all'arbitro sull'episodio refertato.

Il referto arbitrale così recitava *“a fine partita, nel momento in cui le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, una persona riconducibile alla società ospitante Lucento (non in distinta) entrava nella zona degli spogliatoi, trovando il cancelletto di entrata aperto. Successivamente questa persona tirava un calcio al giocatore del Lascaris Brunazzo Andrea, causando una Mass confrontation con i giocatori del Lascaris, che grazie alla collaborazione dei dirigenti di entrambe le società siamo riusciti a spegnere subito. Il ragazzo che ha ricevuto il calcio si è ripreso dopo le cure del massaggiatore della medesima società”*.

Accogliendo le richieste difensive, con ordinanza dettata a verbale il Tribunale disponeva la citazione di n. 1 tra i testi indicati nella lista della Difesa (a propria scelta) e richiedeva, tramite il referente AIA, chiarimenti in ordine al referto arbitrale al Direttore di gara, rinviando l'udienza per questi incombenti. Infine, all'udienza del 24/10/2025 veniva escusso il teste richiesto dalla difesa Sig. Gianfranco Maione, e pervenivano i chiarimenti del Direttore di gara il quale, in realtà, si limitava a richiamarsi integralmente al proprio referto, confermandone il contenuto.

All'esito della discussione, il Procuratore Federale chiedeva applicarsi al GATTI la sanzione di mesi 6 di inibizione mentre la Difesa chiedeva una sanzione più contenuta e proporzionata al fatto.

Quanto invece alle altre due posizioni, il signor PESCE Paolo concordava con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 127 CGS una sanzione così determinata: sanzione base mesi 4 di inibizione, diminuita nella misura di un terzo, e quindi sanzione finale pari a mesi 2 e giorni 20 di inibizione.

Quanto all'incolpazione a carico della ACD LUCENTO, la Società concordava con la Procura Federale una sanzione base di € 400,00 di ammenda, ridotta di un terzo ex art. 127 C.G.S., e quindi con sanzione finale dell'ammenda pari ad € 267,00 (duecentosessantasette).

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con riferimento ad entrambe le posizioni (PESCE e Società ACD LUCENTO) per le quali le parti hanno concordato la sanzione, il Collegio, considerato l'intervenuto accordo ex art. 127 CGS tra le parti, e richiamato il comma 3 del precitato articolo con la ritenuta corretta qualificazione dei fatti e la ritenuta congruità della sanzione, vista infine la giurisprudenza endofederale sul punto (CFA n. 88 del 06/04/2023), ritiene di omologare le sanzioni di cui all'accordo concluso fra le parti.

Con riferimento invece alla posizione di GATTI Francesco, dalle risultanze dell'indagine, dalla escussione dei soggetti auditi dalla Procura e dalle dichiarazioni stesse del teste in sede di audizione in udienza innanzi a Codesto Tribunale, emerge la prova del fatto oggetto dell'incolpazione così come descritto nella medesima. Inoltre, le stesse dichiarazioni del GATTI hanno avuto parziale valore confessorio (quantomeno sul fatto storico del calcio e sull'attribuibilità allo stesso del gesto), pur rendendosi necessarie alcune precisazioni.

Indubitabile è che il GATTI abbia volontariamente colpito con un calcio il giocatore del Lascaris Brunazzo Andrea, essendo poco o nulla credibile quanto dall'incolpato asserito e cioè che l'attingimento della zona inguinale del Brunazzo sia avvenuta per il fortuito scivolamento del GATTI durante la fase di contenimento dei numerosi avversari del Lascaris che intendevano aggredire il Dirigente PESCE Paolo del Lucento dopo una serie di insulti reciproci.

Tuttavia, dal quadro probatorio d'insieme (e in particolare a seguito dell'escussione del teste indicato dalla Difesa), si reputa equo un trattamento sanzionatorio più contenuto rispetto alla richiesta della difesa. Infatti, il teste Maione il 24/10/2025 ha chiarito che il GATTI non si trovava indebitamente nella zona in cui è avvenuta la mass confrontation in quanto era doverosamente presente essendo preparatore dei portieri della squadra del LUCENTO (sia di quella impegnata con il Lascaris che, soprattutto, quella che doveva giocare la partita successiva); che il GATTI si era interposto per fare scudo assieme al teste stesso e ad un altro dirigente del LUCENTO per evitare che avversari esagitati raggiungessero la segreteria ove si trovava il Dirigente PESCE Paolo, con il quale avevano già da prima ingaggiato uno scontro verbale; che non aveva però visto il momento in cui il giocatore del Lascaris, Brunazzo Andrea, era stato colpito all'inguine, ma solo dopo l'accadimento si era accorto che il Brunazzo giaceva a terra dolorante.

Il particolare contesto della vicenda, l'atteggiamento sicuramente troppo deciso dei giocatori del Lascaris che, a partita finita, reagivano agli sfottò del dirigente Pesce Paolo (a sua volta attinto in precedenza da altri insulti degli avversari) cercando di raggiungerlo nella sua segreteria, la presenza non abusiva del Gatti in difesa del suo Dirigente, una certa imprecisione del referto arbitrale, inducono il Collegio a riconoscere al Gatti le attenuanti generiche, sicché per effetto di esse la pena irroganda debba essere quella di mesi quattro di inibizione

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti:

a **PESCE Paolo** la sanzione di **mesi 2 e giorni 20 di inibizione** in relazione alla incolpazione sub b), e alla **Società ACD LUCENTO** la sanzione dell'**ammenda € 267,00** (duecentosessantasette) per l'incolpazione sub c).

Dichiara **GATTI Francesco** responsabile dei fatti a lui contestati nell'incolpazione sub a) e, per l'effetto, irroga a **GATTI Francesco** la sanzione di **mesi 4 di inibizione**.

Il componente estensore  
Dott. Luciano Tarditi

Il Presidente  
Dott. Ugo Annona

## **6. TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE**

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo - Componente

Andrea Fedeli - Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8131/1205pf24- 25/GC/DP/ff del 25 settembre 2025, depositato il 26 settembre 2025, nei confronti del sig. Marco Scognamiglio, della sig.ra Silvana Quartana, nonché nei confronti delle società ASD Virtus Accademia Calcio e ASD Barcanova Calcio, la seguente

**DECISIONE**

Con atto del giorno 25 settembre 2025, depositato il 26 settembre 2025 e rubricato da quest'Ufficio al n. 0068/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) il sig. SCOGNAMIGLIO Marco per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall'1.4.2025, svolto la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

2) la sig.ra QUARTANA Silvana per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito a suo marito, sig. Marco Scognamiglio, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall'1.4.2025, di svolgere la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

3) la società A.S.D. Virtus Accademia Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Scognamiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4) la società U.S.D. Barcanova Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvana Quartana e dal sig. Marco Scognamiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### La fase istruttoria

In data 26.05.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione pervenutale in data 28.04.2025 da un indirizzo mail apparentemente attribuibile a tale Gianluca Ferrari (lulofefa@gmail.com), iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1205pf24-25 avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla condotta del sig. Marco Scognamiglio, allenatore tesserato per la Virtus Accademia Calcio A.S.D., che svolgerebbe attività e funzioni di presidente per tale società e per la U.s.d. Barcanova Calcio".

Con la comunicazione di cui si è detto si informava l'Organo inquirente della FIGC che una società di calcio di Torino, l'ASD BARCANOVA, aveva quale nuovo Presidente Marco SCOGNAMIGLIO che, però, risultava essere già Presidente di un'altra società sempre di Torino, la VIRTUS CALCIO VENARIA. Inoltre, nell'organigramma del BARCANOVA, veniva indicata come Presidente la moglie dello SCOGNAMIGLIO al fine di aggirare la regola che impedisce di essere Presidenti contemporaneamente di due o più società. All'esposto erano allegati un post dello SCOGNAMIGLIO relativo al logo della VIRTUS, una nota su carta intestata del BARCANOVA, priva di data, firmata "Il Presidente Marco Scognamiglio" e altro post pubblicato da questi su un social nel quale si definiva Presidente del BARCANOVA.

L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione dei fogli di censimento delle due società interessate, delle posizioni di tesseramento del sig. Marco SCOGNAMIGLIO e della moglie sig.ra Silvana QUARTANA, di alcuni articoli tratti da siti web che davano risalto all'acquisizione

del BARCANOVA da parte dello SCOGNAMIGLIO e con l'audizione dei sigg.ri Gianluca PINTO, già Presidente dell'USD BARCANOVA CALCIO, Rosa RACIOPPI, Vice Presidente del predetto sodalizio, Silvana QUARTANA, divenuta Presidente del BARCANOVA in luogo del PINTO, e Marco SCOGNAMIGLIO, Presidente della VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD di Venaria Reale.

All'esito di tali accertamenti, la Procura Federale, ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, in data 13.08.2025 notificava ai sigg.ri Marco SCOGNAMIGLIO e Silvana QUARTANA, nonché alle società USD BARCANOVA CALCIO e VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni colà evidenziate.

In data 10.09.2025 perveniva all'Ufficio inquirente, sempre dal medesimo indirizzo apparentemente attribuibile al sig. Gianluca Ferrari (lulofefa@gmail.com), una seconda mail con la quale il sig. Gianluca Ferrari affermava di non essere l'autore della lettera di posta elettronica dalla quale era scaturito il procedimento, disconoscendone quindi la paternità e sostenendo che il suo account era stato certamente clonato poiché mai si sarebbe sognato di inoltrare una comunicazione di quel tenore essendo pienamente soddisfatto, quale genitore di un ragazzo tesserato per le giovanili del BARCANOVA, della conduzione della predetta società.

I signori SCOGNAMIGLIO e QUARTANA, in proprio e nelle rispettive qualità, dopo aver acquisito copia degli atti tramite difensore di fiducia, chiedevano di essere nuovamente auditi dalla Procura Federale ma non potendo comparire nelle date da quest'ultima indicate per l'audizione, depositavano memoria difensiva ai sensi dell'art. 123, comma 3, del CGS.

Con tale memoria contestavano, innanzi tutto, la legittimità del procedimento posto che lo stesso aveva tratto origine da una denuncia anonima e poi, nel merito, contestavano la valenza degli articoli acquisiti al fascicolo processuale sostenendo che le testimonianze raccolte e i fogli di censimento certificassero che la sig.ra QUARTANA era l'effettivo Presidente del BARCANOVA e concludevano per l'archiviazione del procedimento dichiarandosi disponibili a un eventuale patteggiamento.

La Procura Federale, non ritenendo il contenuto della memoria difensiva idoneo a disculpare gli avvisati, in data 25 settembre 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

### **La fase predibattimentale**

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 23.10.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.

### **L'udienza del 23.10.2025**

All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, erano presenti i Sostituti Procuratori federali Avv. Alessandro D'Oria e Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale.

Per tutti i deferiti era presente l'Avv. Massimo Moraglio.

Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, premesso che era appena giunta in Procura una proposta di accordo ex art. 127 del CGS che, tuttavia, non poteva ritenersi congrua circa la misura delle sanzioni prospettate, illustravano brevemente il deferimento e concludevano per l'irrogazione al sig. Marco SCOGNAMIGLIO della sanzione di mesi 6 di inibizione e di squalifica, alla sig.ra Silvana QUARTANA della sanzione di mesi 6 di inibizione, alla Società USD BARCANOVA CALCIO la sanzione dell'ammenda per euro 500,00 e alla società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD la sanzione dell'ammenda per euro 500,00.

Il Presidente dava poi la parola all'Avv. Moraglio il quale richiamava e approfondiva le eccezioni e le deduzioni svolte con la memoria depositata innanzi alla Procura Federale e concludeva per l'assoluzione dei propri rappresentati.

### **La decisione**

Va preliminarmente esaminata l'eccezione avanzata dalla difesa dei deferiti con la memoria depositata innanzi all'Organo inquirente dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle

indagini, eccezione relativa alla procedibilità dell'azione disciplinare intrapresa dalla Procura Federale in quanto la stessa sarebbe stata avviata in virtù di denuncia resa in forma anonima.

La contestazione appare infondata per un duplice ordine di motivi.

Il primo è costituito dal fatto che la denuncia in base alla quale risulta essere stato aperto il procedimento non proviene da fonte anonima in quanto scaturente da un indirizzo mail recante nome e cognome del mittente, tale Gianluca FERRARI.

Sebbene tale soggetto non abbia inteso rispondere alle due mail inviategli dal Collaboratore della Procura Federale incaricato delle indagini, quest'ultimo non ha mai ricevuto, dal sistema operativo dell'applicazione di posta elettronica, alcun avviso che potesse far pensare ad un indirizzo non operativo. Peraltro, in sede di audizione, il sig. Gianluca PINTO, Presidente revocato del BARCANOVA, ha dichiarato di conoscere il sig. Gianluca FERRARI in quanto genitore di un minore tesserato per la ridetta Società. Nulla di più facile, quindi, che il FERRARI fosse a perfetta conoscenza delle questioni relative al BARCANOVA e che, nell'immediatezza dell'avvicendamento dei vertici societari abbia magari inteso cercare di tutelare la posizione dell'ex Presidente.

In ogni caso assolutamente poco credibile appare il contenuto della seconda mail del sig. Gianluca FERRARI, proveniente dal medesimo indirizzo di mittenza della prima (lulofefa@gmail.com), con la quale questi, solo in data 10.09.2025, a distanza di sei mesi dalla prima mail, affermava di non essere l'autore della lettera di posta elettronica dalla quale era scaturito il procedimento, disconoscendone quindi la paternità e sostenendo che il suo account era stato certamente clonato.

La coincidenza dell'intestazione della mail, la corrispondenza dell'indirizzo di mittenza e la mancanza di una denuncia formale all'autorità giudiziaria in merito alla clonazione dell'indirizzo di posta elettronica rendono davvero inverosimile, per non dire assolutamente implausibile, il contenuto dell'ultima comunicazione.

Il secondo motivo è costituito dal fatto che per granitica giurisprudenza endofederale, se è vero che un'eventuale denuncia anonima (ma non è questo il caso come visto in precedenza) non può costituire un elemento processuale utilizzabile, è pur vero che la stessa può costituire uno "stimolo investigativo" dal quale partire per l'acquisizione di una "notitia criminis" come avvenuto nella fattispecie.

In tal senso, dopo la decisione della CFA, SS.UU., n. 8//2023-2024 si è pronunciata ancora la Corte federale d'appello, Sez. II, n. 10/2022-2023 affermando che "Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz'altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notitia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, l'area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell'esposto anonimo previsto dall'art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l'uso dello stesso come semplice "stimolo investigativo", dovendosi al contrario riconoscere che "l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (...), può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis".

Sgombrato, dunque, il campo dall'eccezione preliminare si può passare all'esame del merito.

A tal proposito il Collegio rileva che le condotte ascritte ai deferiti risultano certamente provate. Dal materiale raccolto dalla Procura Federale da cosiddette fonti aperte (articoli di giornali/ siti sportivi pubblicati in internet quali: Undici giovani del 30 maggio 2025, Sprint e sport del 02 aprile 2025, Gioca a calcio.it del 02 aprile 2025 e dalla consultazione degli organigrammi pubblicati sul sito web <https://www.virtusbarcanova.com/home-page/> che è il sito comune che fa capo alle due società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO e BARCANOVA) appare di tutta evidenza che il sig. Marco SCOGNAMIGLIO, a far data dall'1.4.2025, abbia svolto, di fatto, anche la funzione di Presidente della società U.S.D. BARCANOVA CALCIO, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. VIRTUS ACCADEMIA CALCIO.

Il Sig. SCOGNAMIGLIO, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, non ha contestato l'autenticità dei documenti raccolti dalla Procura Federale ma ha ritenuto di dover fornire una versione diversa dei fatti sostenendo che nel qualificarsi come Presidente del BARCANOVA sui social aveva commesso un eccesso di zelo mentre il fatto che fosse stato qualificato come Presidente del sodalizio in questione nella lettera indirizzata alle famiglie, redatta su carta intestata del BARCANOVA, dipendeva da un errore della Segreteria. L'assoluta commistione fra le due Società titolari di un unico

sito web sia pure con pagine differenziate all'interno dello stesso, le dimissioni della Sig.ra QUARTANA, moglie dello SCOGNAMIGLIO, dalla Presidenza della VIRTUS e l'assunzione della carica di Presidente del BARCANOVA mentre il marito diveniva Presidente della VIRTUS, il travaso di dirigenti (Sigg,ri Massimo MORAGLIO e Andrea SANFRATELLO) dalla VIRTUS al BARCANOVA non possono che confermare che entrambe le Società erano sotto il controllo del Sig. Marco SCOGNAMIGLIO che svolgeva il ruolo di Presidente di entrambe nel mentre la Sig.ra QUARTANA risultava solo formalmente la Presidente della seconda.

All'accertamento dei comportamenti contestati al Sig. SCOGNAMIGLIO consegue la violazione delle norme e dei precetti indicati dalla Procura Federale fatta eccezione per l'inosservanza dell'obbligo di tesseramento di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF in quanto lo SCOGNAMIGLIO, già tesserato per la VIRTUS non avrebbe potuto certamente tesserarsi per il BARCANOVA, e dell'obbligo di sospensione dai ruoli del settore tecnico di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, sempre in virtù del fatto che la sospensione sarebbe stata necessaria se il soggetto avesse potuto effettivamente tesserarsi per altra Società nel ruolo di Presidente.

La sig.ra QUARTANA dovrà anch'essa rispondere di quanto accertato dalla Procura Federale, in particolare per non aver impedito al sig. SCOGNAMIGLIO, suo marito, di qualificarsi e svolgere le funzioni di Presidente del BARCANOVA in sua vece. Anche nel caso della sig.ra QUARTANA non sembra appropriata la contestazione della violazione degli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per i motivi dianzi evidenziati.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio delle persone fisiche deferite, stante la gravità dei comportamenti loro ascritti, fra i quali assume particolare rilievo la violazione di una norma statutaria, appaiono congrue le richieste avanzate della Procura Federale. In particolare al sig. SCOGNAMIGLIO, tesserato per la Società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD nella duplice veste di Presidente e di Tecnico, posto che le violazioni accertate investono entrambe le attività, avendo egli violato sia norme di carattere generale (Statuto e NOIF) che norme specifiche del settore tecnico, dovrà essere applicata, a diverso titolo, tanto la sanzione dell'inibizione, propria dei dirigenti, che la squalifica, propria dei tecnici (CFA, sez. I, n. 90 ss 2021-2022).

Le responsabilità accertate in capo ai sigg.ri SCOGNAMIGLIO e QUARTANA comportano la conseguente responsabilità diretta della VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Scognamiglio, e la responsabilità diretta ed oggettiva dell'USD BARCANOVA CALCIO, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvana Quartana e dal sig. Marco Scognamiglio. Anche in questo caso si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale in quanto commisurate alla gravità delle condotte contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Marco Scognamiglio, mesi 6 (sei) di inibizione e squalifica;
- alla sig.ra Silvana Quartana, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Virtus Accademia Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
- alla società ASD Barcanova Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

IL RELATORE  
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 28 ottobre 2025.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 Novembre 2025**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 6 Novembre 2025**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)